SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 novembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 27 ottobre 2017.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area «Tenute storiche di Torre Maggiore, Valle Caia e altre della Campagna Romana», nei comuni di Pomezia e Ardea.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL LAZIO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.: «Codice per i beni culturali ed il paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a norma dell'art. 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91.

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014: «Articolazione degli uffici di livello non dirigenziale del Ministero del beni e delle attività culturali e del turismo»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo»;

Visto il decreto-legge del 23 gennaio 2016, n. 44, «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» che prevede l'istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall'11 luglio 2016;

Visto l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Lazio, conferito al dottor Leonardo Nardella con decreto direttoriale del 5 maggio 2017;

Rilevato che l'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 171/2014 individua la Commissione regionale per il patrimonio culturale quale organo collegiale a competenza intersettoriale, regolamentandone le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento;

Considerato che, ai sensi del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 171/2014, art. 32, comma 2 lett. *a)*, il Segretario Regionale convoca e presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale;

Visto il decreto del Segretariato regionale del Lazio del 20 marzo 2015 rep. 1/2015 con il quale è stata istituita la Commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio che ai sensi dell'art. 39 comma 2, lett. *g)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171/2014, "adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo 42/2004, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 141 del medesimo decreto legislativo;

Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area sita nei Comuni di Pomezia (Roma) e Ardea (Roma) denominata «Ambito delle tenute storiche di Torre Maggiore, Valle Caia e altre della Campagna Romana» ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. *c)* e *d)* e artt. 138, comma 3, 139, comma 1 e 141, comma 1 del decreto legislativo 42/2004 e ss.mm.ii, parte III, comunicata dalla Soprintendenza archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale in data 18 maggio 2017 con nota prot. n. 11810 e affissa all'albo pretorio del Comune di Ardea (Roma) in data 19 maggio 2017 e di Pomezia in data 22 maggio 2017 per i 90 giorni successivi;

Acquisito il parere favorevole della Regione Lazio sulla proposta di vincolo in itinere in data 26 maggio 2017, prot. n. 02689996, reso ai sensi dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo 42/2004;

Considerato che la citata Soprintendenza ha provveduto alla pubblicazione della notizia dell'avvenuta proposta e della pubblicazione sull'albo pretorio del comune interessato, come previsto dall'art. 141, comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii., sui seguenti quotidiani: «la Repubblica» dell'8 giugno 2017 e «Il Messaggero» del 7 giugno 2017;

Visto il parere del Comitato tecnico scientifico per il paesaggio reso ai sensi dell'art. 141, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004, in data 23 ottobre 2017;

Viste le n. 19 osservazioni presentate da enti e privati ai sensi dell'art. 139, comma 5 del decreto legislativo n. 42/2004;

Visto che le controdeduzioni della Soprintendenza archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 19 ottobre 2017 prot. n. 24160, in merito alle osservazioni presentate, non hanno prodotto effetti favorevoli a revocare la proposta di vincolo;

Acquisito il parere di approvazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. *g)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171/2014, in sede di riunione decisoria del 26 ottobre 2017, come da relativo verbale;

Considerato l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art.146 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. riguardo a qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi;

Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, accogliendo parzialmente le osservazioni pervenute, è contenuta nei seguenti confini coincidenti in gran parte con corsi d'acqua, strade e linea ferroviaria, con l'esclusione dei binari e delle carreggiate.

Il confine, coincidente in gran parte con strade e corsi d'acqua, è contenuto in un'area come di seguito identificata, in senso orario a partire da:

nord-ovest, in primis, in località Solforatella, laddove la strada provinciale Albano-Torvajanica (anche denominata via dei Castelli Romani), che ricalca un antico asse viario, supera il fosso della Solforatella, segue quest'ultima, fino a lambire il quartiere denominato «Roma 2»; da qui devia verso sud lungo il confine delle particelle catastali n. 536, 537 e 598 del fg. 01 - Pomezia, includendole integralmente, fino ad intercettare il fosso delle Monachelle e di qui, devia verso sud lungo il confine delle particelle catastali n. 29, 30, 300 e 109 del fg. 02 - allegato B - Pomezia; prosegue lungo il tracciato di via Torremaggiore, che coincide con il confine del fg. 14 - Pomezia, fino a raggiungere via della Medicina;

segue quest'ultima con direzione sud sud-est, girando intorno alle particelle n. 286, 287, 288 e 104 del fg.14 - Pomezia che inglobano Torre Maggiore; imbocca nuovamente via della Medicina, con direzione sud sud-est; devia con direzione nord nord-est lungo il confine delle particelle n. 411 e 410 del fg.14 - Pomezia che ricomprende integralmente; attraversa la particella 409, inclusa parzialmente, per ricomprendere parzialmente la particella 403 ed integralmente la particella 11 del fg. 14 - Pomezia; segue poi il confine delle particelle n. 409, 410, 402, 560 e della particella n. 122 del fg. 14 - Pomezia; da qui piega lungo il confine della particella n. 553 del fg.14 - Pomezia, ricomprendendola integralmente; attraversa la particella n. 548 del fg.14 - Pomezia fino a seguire il confine della particella 582 del fg.14 - Pomezia, che ricomprende integralmente; successivamente segue il confine delle particelle 548 e 556 del fg.14 - Pomezia; ricomprende la porzione Sud -Est della particella 555 del fg. 14 - Pomezia ove è ubicata la Torre Fausta e la vicina riserva idrica e da qui segue con orientamento nord-ovest il tracciato di via della Siderurgia, da cui si stacca con angolo retto attraversando la particella n. 19 del fg. 14 - Pomezia, ricomprendendola parzialmente ed includendo interamente la particella n. 29 del fg. 14 - Pomezia; da qui costeggia con direzione approssimativa sud-est il tracciato della ferrovia Roma - Napoli fino al fosso di Campoleone (i confini delle particelle n. 19, 21 e 15 del fg. 14 - Pomezia e ancora i confini delle particelle n. 106, 315, 316, 51, 18 e 19 del fg.16 - Pomezia, delle particelle n. 26, 27, 57, 229 e 24 del fg.17 - Pomezia, delle particelle n. 28, 24, 25 e 16 del fg. 19 - Pomezia, delle particelle n. 97, 96, 385 e 384 del fg. 20 - Pomezia e delle particelle n. 478, 485, 482, 113, 109, 498, 510 e 10 del fg.23 - Pomezia); qui devia in direzione Sud-Ovest costeggiando il corso del fosso di Campoleone (coincidente con il confine comunale di Ardea), fino all'intersezione fra quest'ultimo ed il fosso di Pescarella; qui devia, seguendo il corso di quest'ultimo con direzione Nord, da cui poi si stacca con direzione Nord -Ovest, lungo i confini delle particelle catastali, ricomprese integralmente, n. 156, 10, 212, 211, 1602 (ex 210), 209, 941 (ex 155), 1646 e 599 del fg. 42 - Pomezia fino ad intercettare via del Miglio che segue fino a via della Pescarella; qui devia con direzione Sud -Ovest per seguire per breve tratto quest'ultima; successivamente segue, con direzione nord-ovest i confini delle particelle n. 726, 608 e 607 del fg. 37 - Pomezia; intercetta e segue con direzione nord il fosso della Muratella e da questo il fosso di S. Palomba ed il fosso delle Vittorie, fino a staccarsene per seguire il confine della particella n. 144 del fg.15 - Pomezia, ricompresa integralmente, ed il corso del Rio Torto; da quest'ultimo si stacca seguendo il confine della particella n. 1277 del fg. 13 - Pomezia, inclusa integralmente, e prosegue con direzione nord - ovest lungo il tracciato di via Monachelle Vecchia; di qui devia con direzione est su via Virginia Casamenti lungo il confine delle particelle del fg. 13 - Pomezia n. 1505, 657, 1459, 1338, 664, 665 e 1591, ricomprendendole integralmente, e 1512 (inclusa parzialmente fino al confine con il fg.02 - Pomezia); da lì attraversa la particella n. 267 del fg. 02 - Pomezia e prosegue lungo il confine delle particelle n. 42, 41, 40 del fg. 02 - Pomezia, fino ad intercettare il corso della strada provinciale Albano - Torvajanica e da qui fino al punto in cui quest'ultima attraversa il fosso della Solforatella, da cui si era partiti.

Ritenuto che detta area, delimitata come nell'unita planimetria, presenta il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 comma 1, lett. *c)* e *d)* del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii., per i motivi indicati nella nota di avvio di codesto procedimento della Soprintendenza ar-

cheologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale del 18 maggio 2017 prot. 11810, in quanto:
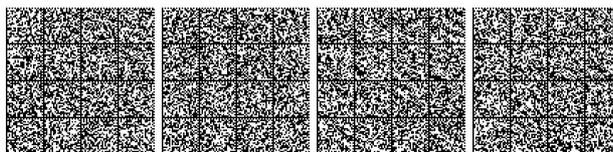
«conserva ancora un insieme particolarmente armonico di elementi agricoli e naturali, scarsamente antropizzati se non dalla realizzazione, nel corso del tempo, di interessanti esempi di insediamenti agricoli tipici della campagna romana, inscindibilmente coniugati con numerose preesistenze architettoniche (casali, torri, castelli) e archeologiche, così come riscontrabili nelle carte archeologiche storiche e recenti, che testimoniano l'antica vocazione agricola dell'area a cui si aggiunge la funzione di presidio del territorio e delle vie di comunicazione nel periodo medievale».

Decreta:

Che le aree site nei Comuni di Ardea (Roma) e Pomezia (Roma) qualificate come «Ambito delle tenute storiche di Torre Maggiore, Valle Caia e altre della Campagna Romana» comprese nella presente dichiarazione, meglio indicate in premessa, sono dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art.136, comma 1, lett. *c)* e *d)* del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. rimangono sottoposte a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

Nelle aree in questione, assoggettate a dichiarazione di notevole interesse pubblico, si conferma la disciplina adottata con il Piano territoriale paesistico regionale del Lazio (P.T.P.R.) e definita, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 22 comma 3 della legge regionale n. 24/1998, così come già indicato nella tav. 29_387 e relative norme tecniche.

Vengono di seguito specificate le modifiche apportate all'attribuzione dei «paesaggi» individuati dal P.T.P.R. adottato, come rappresentato nella tavola 29 *A)* modificata:

a seguito dell'esame delle osservazioni, così come evidenziato nella mappa allegata, la porzione di ambito vincolato costituito dalla particella 21 del foglio 14 e da una fascia di 50 m di rispetto della ferrovia che si estende dalla stessa particella 21 fino ad incrociare via di Valle Caia, si declassa in «paesaggio degli insediamenti in evoluzione».

Classificata come «Paesaggio dell'insediamento storico diffuso» la porzione territoriale delimitata dal perimetro del vincolo in corrispondenza della zona industriale (via della Medicina) e dalla particella catastale n. 21 del foglio 14, a seguire dalla fascia di rispetto della ferrovia Roma-Napoli, che gira costeggiando il fosso Sacco, si estende più in basso fino a via di Valle Caia all'altezza del casale di Valle Caia e che gira proseguendo con un andamento più o meno parallelo alla ferrovia.

L'area è attualmente classificata, nella tavola *A)*, prevalentemente come Paesaggio agrario di rilevante valore, in piccola parte come Paesaggio degli insediamenti urbani e Paesaggio agrario di continuità.

Inoltre, in corrispondenza di alcuni casali, in gran parte di origine ottocentesca e ancora ben integrati nel paesaggio agrario, il paesaggio nella tavola *A)* modificata, viene classificato come Paesaggio agrario di rilevante valore (numerazione corrispondente si veda allegato 11):

n. 65. Casale moderno (della Pescarella) su via dei Casali della Pescarella;

n. 67. Casale moderno (Pescarella Nuova);

n. 68. Casale moderno su via del Fosso di Campoleone;

n. 72. Casale moderno su via di Valle Caia;

n. 71. Casale e chiesa moderna (Casale di S. Bernardo) su via di S. Bernardo dei Marsi;

n. 111. Casale moderno (O.N.C. 2869) e zona limitrofa al fosso;

n. 113. Casale moderno (Le Vittorie) e zone limitrofe al fosso;

n. 115. Casale moderno (Ovile Muratella) e zone limitrofe;

n. 117. Casale moderno (O.N.C. 2810);

n. 118. Casale moderno (O.N.C. 2811).

Nella tavola *A)* tali aree di modeste dimensioni sono attualmente classificate come Paesaggio degli insediamenti urbani.

Si confermano le prescrizioni contenute nelle norme del P.T.P.R. in riferimento ai diversi paesaggi individuati. Oltre alle prescrizioni contenute nelle norme del P.T.P.R. adottato riferibili ai diversi paesaggi indicati, si prescrive:

il divieto, all'interno dell'intera area individuata dal presente provvedimento, in assenza di autorizzazione da parte della Soprintendenza, di effettuare arature o movimenti di terra intorno ai seguenti siti (strutture monumentali o ruderi emergenti individuati nell'elaborato allegato n. 11 e di seguito riportati) per una profondità superiore ai 50 cm e per una fascia di rispetto di 30 m a partire dal perimetro delle strutture al fine di evitare di modificare l'assetto dei luoghi;

(numerazione corrispondente si veda allegato 11)

02. Santuario delle Tria Fata (2,a);

03. Villa imperiale (3,a);

06. Villa imperiale (6,a);

08. Villa e strutture murarie di età alto imperiale (8,a);

24. Torre medievale e strutture murarie romane (Torre Cirfaldina) (17,b);

34. Villa rustica di età imperiale (27,b);

39. Materiale da costruzione (blocchi, frammenti marmo), Torre, castello medievale, casale moderno (casale e torre del Cerqueto) (32,b);

41. Materiale da costruzione (blocchi, frammenti marmorei), castello e casale di Valle Caia (34,b);

42. Villa rustica di età imperiale e resti di torre medievale (35,b);

43. Villa rustica di età imperiale (36,b);

45. Villa rustica di età medio repubblicana ed alto imperiale (52,b);

56. Complesso medievale di Torre Maggiore (chiesa, castrum, torre, vincolo ex legge n.1089/39);

78. Villa rustica di età imperiale (50,c);

89. Villa rustica di età repubblicana (61,c);

102. Villa rustica di età tardo repubblicana ed alto imperiale, materiale da costruzione (89,c);

108. Tracce di cava antica (95,c);

135. Villa rustica di età imperiale (27,d);

143. Villa rustica di età tardo repubblicana ed alto imperiale (8,e);

144. Torre medievale (Tor di Bruno).

Inoltre, nelle aree classificate come Paesaggio agrario di rilevante valore e Paesaggio dell'insediamento storico diffuso, è fatto divieto di:

realizzare ulteriori manufatti a destinazione d'uso produttivo, commerciale e terziario anche se previsti dagli strumenti urbanistici comunali; realizzare ulteriori nuove strade carrabili asfaltate a scorrimento veloce; eliminare i filari che costeggiano le strade interpoderali e i tracciati viari secondari.

Si conferma inoltre la validità, nell'ambito considerato, dell'intero corpo normativo del P.T.P.R adottato e ss.mm.ii per quanto non espressamente modificato da questo decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La documentazione integrale relativa al presente provvedimento comprende:

1. Relazione;
2. Descrizione dei confini;
3. Norme allegate al decreto;
4. Documentazione fotografica;
5. Inquadramento Territoriale su ortofoto;
6. Individuazione delle tenute storiche su ortofoto;
7. Individuazione delle tenute storiche su C.T.R.;
8. Perimetrazione su cartografia storica;
9. Perimetrazione su C.T.R.;
10. Perimetrazione con sovrapposizione dei fogli catastali su C.T.R.;
11. Individuazione dei siti di interesse storico-monumentale su C.T.R.;
12. Perimetrazione su PTPR tav. A;
13. Perimetrazione su PTPR tav. B;
14. Proposta di modifica della TAV A del PTPR;
15. Proposta di modifica della TAV B del PTPR;
16. Delimitazione dei confini su fogli catastali;
17. Proposta di modifica della TAV C del PTPR;
18. Relazione istruttoria - Osservazioni e controdeduzioni;

è consultabile sui siti informatici istituzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La Soprintendenza archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale provvederà alla trasmissione ai Comuni di Ardea (Roma) e Pomezia (Roma) del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente alla relativa planimetria, ai fini dell'adempimento, da parte del comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 141, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso: *a)* amministrativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per motivi di legittimità e di merito, entro 30 giorni dalla notifica della presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.; *b)* giurisdizionale avanti il TAR competente, secondo le modalità di cui agli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente dichiarazione o della decisione del ricorso amministrativo di cui alla lettera *a)*, qualora si opti per la preventiva presentazione del medesimo.

Roma, 27 ottobre 2017

Il presidente
della commissione
regionale per il patrimonio
culturale del Lazio
Il segretario regionale
NARDELLA
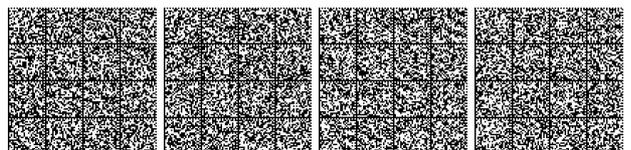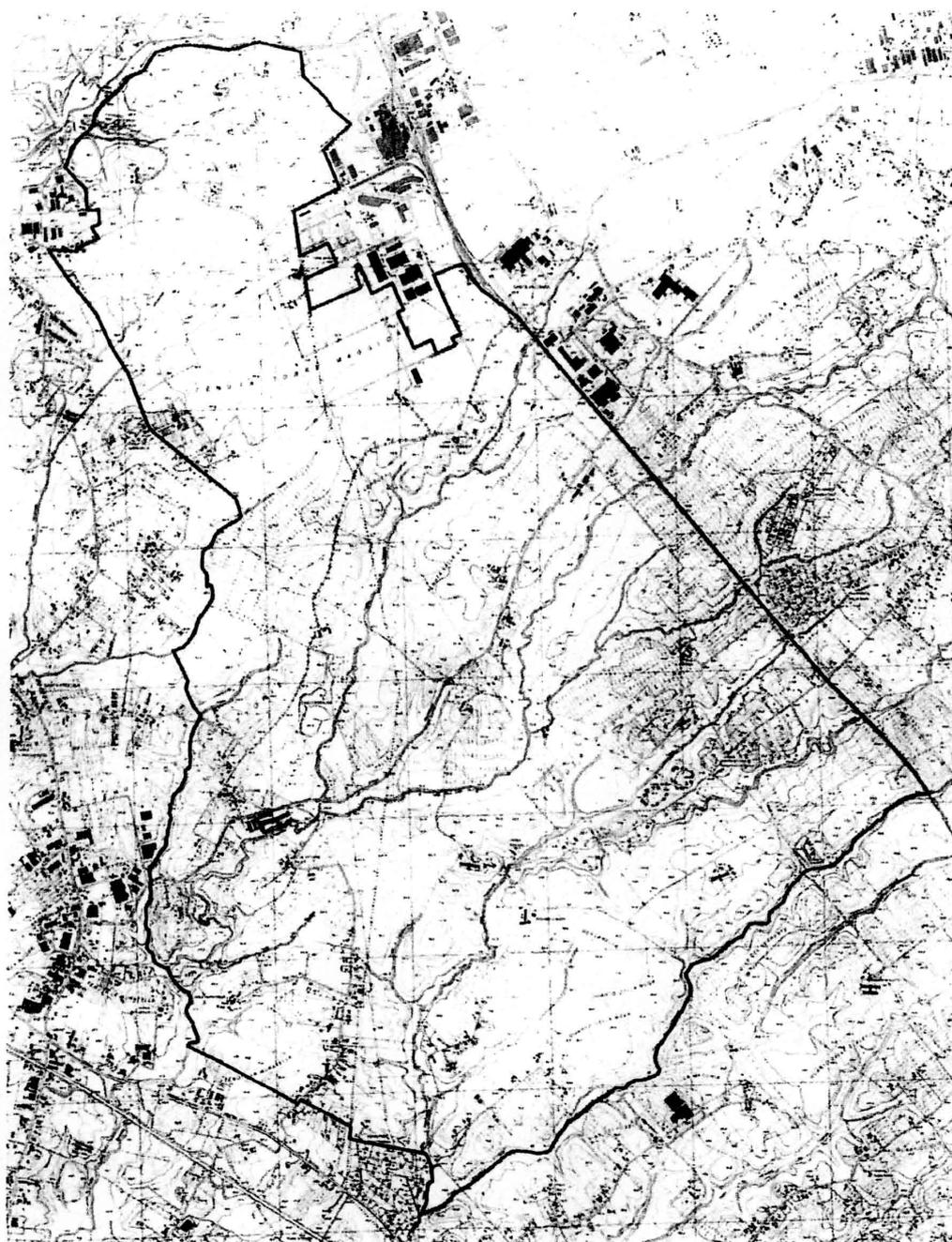
I RELATORI
Arch. Claudia Castagnoli

Dott. Zaccaria Mari

VISTO IL SOPRINTENDENTE
Dott.ssa Alfonsina Russo

IL SEGRETARIO REGIONALE
Presidente della Commissione regionale
per la tutela del patrimonio culturale del Lazio
(dott. Leonardo Nardella)

17A07919

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 settembre 2017.

Modello di dichiarazione ai fini del certificato comunitario per l'abilitazione alla navigazione nelle acque nazionali interne navigabili.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI
ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il decreto ministeriale n. 346 del 4 agosto 2014, di individuazione degli uffici di seconda fascia di questo dicastero, con il quale è attribuita, tra l'altro, a questa Direzione generale la competenza in materia di «disciplina internazionale e comunitaria in materia di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, sicurezza navigazione, trasporto merci pericolose in vie d'acqua interne»;

Vista la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 di attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, e successive modifiche;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, che prevede che le visite tecniche per le unità navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto stesso, siano effettuate dalle autorità competenti, le quali possono esentare, totalmente o parzialmente, le unità navali dalla visita tecnica, se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione autorizzato ai sensi dell'allegato VII, risulta che l'unità navale possiede, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II, tenuto anche conto dell'allegato IX;

Considerata la necessità di procedere all'approvazione del modello dell'attestato di cui all'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, da rilasciarsi da un organismo di classificazione autorizzato ai sensi dell'allegato VII del citato decreto legislativo;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il modello di cui all'allegato 1 del presente decreto dirigenziale, concernente l'attestato di cui all'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, da rilasciarsi da un organismo di classificazione autorizzato ai sensi dell'allegato VII del citato decreto legislativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2017

Il direttore generale: PUJIA

ALLEGATO *1*
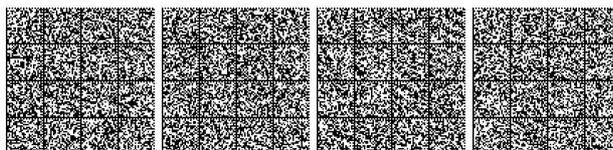
DENOMINAZIONE DELL'ORGANISMO
DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO PERIFERICO DELL'ORGANISMO
(Organismo affidato ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo 24/02/2009, n. 22 con D.M.______________________)

DICHIARAZIONE AI FINI N°______
DEL CERTIFICATO COMUNITARIO PER L'ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE
NELL'AMBITO DELLE ACQUE NAZIONALI INTERNE NAVIGABILI.

Rilasciata in ottemperanza al D.Lgs. 24 Febbraio 2009, n.22 "Attuazione della Direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE,2008/59/CE e 2008/87/CE"
A seguito di :

Ispezione Iniziale ☐ (Allegato II, Parte I, Capo II, Art. 2.03)

Ispezione Periodica ☐ (Allegato II, Parte I, Capo II, Art. 2.03 e Art.2.08)

Ispezione Volontaria ☐ (Allegato II, Parte I, Capo II, Art. 2.10)

Il/i sottoscritto/i, quale/i Tecnici dell'Ufficio dell'Organismo di cui in intestazione,

ATTESTA

Che i seguenti tecnici :

Aventi rapporto di dipendenza esclusiva con l'Organismo in epigrafe, dal giorno ----------------------al giorno---
-------------------------attestano di aver eseguito sulla seguente unità **:**

Nome della nave:	Numero certificato Comunitario:
Tipo di nave : (Allegato II, Parte I, Capo II, Art. 1.01) :	Data impostazione chiglia (Art. 2.1.g Decreto Legislativo) **:**
Lunghezza nave (Allegato II, Parte I, Capo II, Art. 1.01.69) :	L x B x T (Allegato II, Parte I, Capo II, Art. 1.01.69.72.76) :
Nazionalità :	Autorità Competente :

Ispezioni ai fini della conformità ai requisiti di cui all'Allegato II del D.Lgs. 24 Febbraio 2009, n.22 per
Il rilascio □
Il rinnovo □
la convalida □
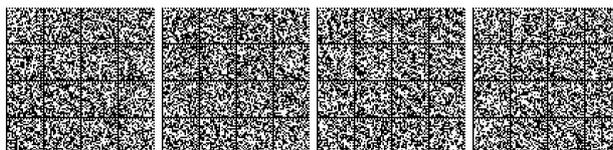
Numero OR Nome Nave

del Certificato Comunitario ai sensi della Direttiva 2006/87/CE ai fini della abilitazione alla navigazione nell'ambito delle vie interne Comunitarie nelle seguenti Zone

----

DICHIARA

1. **Che la nave sopracitata è stata sottoposta a visita di controllo a norma dell'Allegato II, Parte I, Capo II, Art. 2.03 e/o Art.2.08 del D.Lgs. 24 Febbraio 2009, n.22**

2. **che i suddetti accertamenti sono stati estesi:** (cancellare le parti non applicabili)
   alla verifica della totale conformità ovvero sono stati limitati ai soli Capi e Articoli dell'Allegato II, del D.Lgs. 24 Febbraio 2009, n.22 di seguito indicati :

   ----

3. **che in esito agli accertamenti di cui sopra si dà atto che la nave è ritenuta conforme totalmente ovvero parzialmente ai requisiti tecnici di cui all' dell'Allegato II, del D.Lgs. 24 Febbraio 2009, n.22, e sono state riscontrate la/e deficienza/e dettagliatamente descritta/e nella/e scheda/e allegata/e** (cancellare le parti non applicabili) **:**

   Schede allegate n.----------------------

4. **che in conformità a quanto disposto all'Art.5.1 del D.Lgs. 24 Febbraio 2009, n.22 è stato verificato che risultano essere stati applicati i requisiti tecnici ridotti di cui al Capo 19b dell'Allegato II del D.Lgs. 24 Febbraio 2009, n.22, elencati nel seguito** (cancellare questo punto se non applicabile) :

   --
   --
   --
   --
   ---

5. **che in conformità a quanto disposto all'Art.5.2 del D.Lgs. 24 Febbraio 2009, n.22 è stato verificato che risultano essere stati applicati i requisiti tecnici ridotti relativi all'Allegato IV la cui accettazione è demandata alla Autorità Competente, e che di seguito vengono evidenziati** (cancellare questo punto se non applicabile) **:**

Numero OR Nome Nave

----

6 **si dà atto che la nave risulta essere munita di Certificato di Classe (dell'Organismo) rilasciato in conformità al Regolamento "Rules for the classification of Inland Waterway Ships and for the Conformity to Directive 2006/87/EC emesso in data-------------------------------- e valido fino al-- , ed al rilascio della presente dichiarazione non risultano essere esistenti prescrizioni a carico dell'unità tali da invalidarne la validità del certificato** (barrare questo paragrafo se la nave non risulta munita di certificato di Classe)

Si propone pertanto, che alla nave sopraindicata sia

Rilasciato ☐

Rinnovato ☐

Convalidato ☐

il Certificato Comunitario ai sensi della Direttiva Comunitaria 2006/87/CE

Alla presente si allegano :

Allegato 1: **Rapporto per la compilazione del modello di certificato comunitario per la navigazione interna;**

Allegato 2: **Rapporto per la verifica e registrazione dei parametri di funzionamento del motore ;**

Allegato 3: **Scheda notifica deficienze;**

Allegato 4: **Verbale della manovra di evasione e capacità di virata;**

Allegato 5: **Verbale della manovra di arresto;**

Allegato 6: **Verbale di misurazione del rumore.**

I dati riportati dal n. 45 al n. 51 dell'Allegato I sono compilati a cura dell'OR per completezza di informazione.

Luogo e data , **addì**

Il/I tecnico/i OR incaricato/I degli accertamenti

……….
……….

ALLEGATO *I*

Numero OR Nome Nave

RAPPORTO PER LA COMPILAZIONE DEL
MODELLO DI CERTIFICATO COMUNITARIO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA

Allegato alla dichiarazione ai fini n. ....

1. **Nome dell'unità**	2. **Tipo di unità**	3. **Numero unico europeo di identificazione delle navi**
4. **Nome e indirizzo del proprietario**		
5. **Luogo e numero di registrazione**	6. **Porto di armamento**	
7. **Anno di costruzione**	8. **Nome e sede del cantiere**	

12. il numero di certificato (1), il numero unico europeo di identificazione dell'unità(2), il numero di registrazione (3) e il numero di stazzatura (4) sono affissi con i simboli corrispondenti nei seguenti punti dell'unità

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

13. La massima immersione autorizzata è indicata su ciascun lato dell'unità

- da due - .... - marche di bordo libero (*).
- dalle marche superiori di stazza (*).

Sono presenti due scale d'immersione (*).

Le scale di stazza a poppa fungono da scale d'immersione: a tal fine sono state completate da numeri indicanti le immersioni (*).

14. Fatte salve le restrizioni (*) di cui ai punti 15 e 52 l'unità è idonea:

1.	alla spinta (*)	4.	a essere condotta in coppia (*)
1.1	in formazione rigida (*)	5.	al rimorchio (*)
1.2	con articolazione guidata (*)	5.1	di unità non munite di mezzi di propulsione (*)
2.	a essere spinta (*)	5.2	di unità a motore (*)
2.1	in formazione rigida (*)	5.3	solo a monte (*)
2.2	alla testa di una formazione rigida (*)	6.	a essere rimorchiata (*)
2.2	con articolazione guidata (*)	6.1	in quanto unità a motore (*)
3.	a condurre in coppia (*)	6.2	in quanto unità non dotata di mezzi di propulsione (*)

(*) cancellare la voce non pertinente

Numero OR Nome Nave

15. Formazioni ammesse

1. L'unità è ammessa alla propulsione delle seguenti formazioni:

Schizzo di forma-zione	Restrizioni di cui ai capi 5 e 16								
	Dimensioni massime (m)		Senso della navigazione e stato di carico				Sezione immersa massima m^2		Annotazioni
			a monte		a valle				
n.	lunghezza	larghezza	carica t	vuota	carica t	vuota	a monte	a valle	

2. Accoppiamenti:

Tipo di accoppiamento: ....

Numero di cavi d'accoppiamento: ....

Resistenza alla trazione per l'accoppiamento longitudinale: .... kN

Resistenza alla trazione per cavo d'accoppiamento: .. kN

Numero di accoppiamenti per lato: ....

Lunghezza di ciascun cavo:..................................... m

Numero di giri di cavo:...

(*) cancellare la voce non pertinente

Numero OR Nome Nave

<table>
<tr><td colspan="6">16. Certificato di stazza n. .... dell'ufficio di stazzatura .... del ....</td></tr>
<tr><td colspan="3">17 a. Lunghezza totale m
17 b. Lunghezza L m</td><td colspan="3">18 a. Larghezza totale m
18 b. Larghezza B m</td></tr>
<tr><td colspan="3">19. Massima immersione m</td><td colspan="3">20. Bordo libero cm</td></tr>
<tr><td>21. Portata lorda/Dislocamento (*)
t/m³ (*)</td><td colspan="3">22. Numero di passeggeri:</td><td colspan="2">23. Numero di letti passeggeri:</td></tr>
<tr><td>24. Numero di compartimenti stagni</td><td colspan="3">25. Numero di stive</td><td colspan="2">26. Tipo di copertura dei boccaporti</td></tr>
<tr><td>27. Numero di motori principali</td><td colspan="3">28. Potenza complessiva dei motori principali
kw</td><td colspan="2">29. Numero di eliche principali</td></tr>
<tr><td colspan="4">30. Numero di verricelli salpancore a prua,di cui
.... a motore</td><td colspan="2">31. Numero di verricelli salpancore a poppa,di cui
.... a motore</td></tr>
<tr><td>32. Numero di ganci di traino</td><td colspan="5">33. Numero di verricelli per il rimorchio,di cui
.... a motore</td></tr>
</table>

(*) cancellare la voce non pertinente

Numero OR Nome Nave

34. Apparati di governo

Numero di pale del timone principale	Comando del timone principale	- manuale (*) - elettrico (*)	- elettrico/idraulico (*) - idraulico (*)
Altri impianti: si/no (*) Tipo:			
Timone di rispetto: si/no (*)	Comando del timone rispetto	- manuale (*) - elettrico (*)	- elettrico/idraulico (*) - idraulico (*)
Apparato di governo a prua si/no (*)	- Timone amovibile di prua (*) - Elica di prua - altro apparato	- Comando a distanza si/no (*)	Azionamento a distanza si/no (*)

35. Impianti esaurimento sentina

N° pompe sentina.................................di cui a motore ....

Minima portata delle pompe 1° pompa di sentina ....l/min

2° pompa di senina ....l/min

(*) cancellare la voce non pertinente

Numero OR Nome Nave

36. Numero e posizione dei dispositivi di chiusura impiombati di cui all'articolo 8.08, paragrafi 10 e 11

37. Ancore

Numero di ancore di prua	Massa totale delle ancore di prua	Numero di ancore di poppa	Massa totale delle ancore di poppa
....	.... Kg	.... Kg	.... Kg

38. Catene per ancora

Numero di catene a prua	Lunghezza di ogni catena	Resistenza alla tradizione di ogni catena
....	.... m	.... kN
Numero di catene a poppa	Lunghezza di ogni catena	Resistenza alla trazione di ogni catena
....	.... m	.... kN

39. Cavi da ormeggio

Primo cavo .... lunghezza .... m e resistenza alla trazione .... kN

Secondo cavo .... lunghezza .... m e resistenza alla trazione .... kN

Terzo cavo .... lunghezza .... m e resistenza alla trazione .... kN

40. Cavi da rimorchio

.... Lunghezza .... m e resistenza alla trazione .... kN

.... Lunghezza .... m e resistenza alla trazione .... kN

41. Segnali visivi e acustici

I fanali, le bandiere, i palloni. I gavitelli e gli avvisatori acustici usati a fini di segnalazione e per dare i segnali visivi e sonori previsti dai regolamenti di polizia nautica in vigore negli Stati membri si trovano a bordo al pari delle luci d'emergenza autonome di ormeggio, indipendenti dalla rete di bordo, previste dai regolamenti di polizia nautica in vigore negli Stati membri

(*) cancellare la voce non pertinente

Numero OR Nome Nave

42. Altre dotazioni

Sagola	Sistema di comunicazione vocale	- bilaterale alternativo
Passerella con corrimano		- bilaterale-simultaneo/telefonico (*)
		- collegamento mediante radiotelefono interno (*)
Gaffa		
Cassetta di pronto soccorso		
	Impianto di radiotelefonia	- rete nave-nave
Binocolo		- rete di informazioni nautiche
Pannello di istruzioni per il salvataggio in mare		- rete nave-autorità portuali
Recipienti resistenti al fuoco	Gru	- ai sensi dell'articolo 11.12, paragrafo 9 (*)
		- altre gru con carico utile fino a 2.000 kg (*)
Scala/scaletta d'imbarco (*)		

43. Dispositivi antincendio

Numero estintori portatili .... , pompe incendio .... , manichette ....

Impianti antincendio fissi negli alloggi N° ....

Impianti antincendio fissi in locale A.M. N° ....

La pompa di sentina a motore sostituisce la pompa antincendio Si/No (*)

44. Mezzi di salvataggio

Numero di salvagente......................, di cui con luce ...., con sagola ....

Un giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo conforme a EN 395:1998, EN 396:1998, EN ISO 12402-3:2006 o ISO EN 12402-4:2006 (*)

Una lancia dotata di un set remi, una cima d' ormeggio, una sassola conforme a EN 1914:1997 (*)

Una piattaforma od una installazione come richiesto dall' Art. 15,15(5) o 15.15(6) (*)

Numero, tipo e posizione di installazione degli equipaggiamenti idonei per trasferire con sicurezza le persone in acqua bassa, alla banchina o su un'altra unità in accordo all'Art. 15.09()

....

....

Numero di mezzi di salvataggio individuali per il personale di bordo ....

Di cui in accordo all'Art. 10.05 (2) ....

Numero di mezzi individuali di salvataggio per i passeggeri ....

Mezzi collettivi di salvataggio, capaci di contenere un numero di persone equivalente a .... mezzi individuali di salvataggio (*)

Due apparecchi di respirazione, e due set di equipaggiamenti in accorgo all'Art. 15.12 (10) b, numero di maschere antifumo (*)

Ruolo d'appello e piano di sicurezza affissi nelle seguenti posizioni ....

....

45. Allestimento speciale della timoneria per la navigazione con radar da parte di una sola persona:

Autorizzazione alla navigazione con radar da parte di una sola persona (*).

(*) cancellare la voce non pertinente
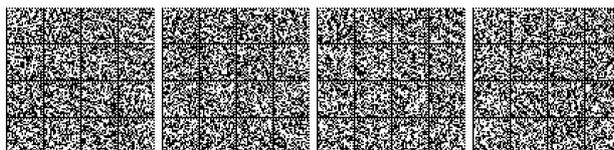
Numero OR Nome Nave

46. Regime di esercizio conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale o internazionale in materia di equipaggio (**)

47. Dotazioni della nave conformemente all'articolo 23.09
La nave è conforme (*)/non è conforme (*) all'articolo 23.09, paragrafo 1.1 (*) / all'articolo 23.09, paragrafo 1.2 (*)

Rubrica relativa all'equipaggio minimo conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale o internazionale (**)	Rubrica relativa al regime di esercizio come da punto 46		
....	....	....	....
....	....	....	....

48. Rubrica relativa all'equipaggio minimo di navi che, conformemente a disposizioni nazionali o internazionali, non rientrano nelle categorie generali regolamentate (**)

	Rubrica relativa al regime d'esercizio		
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

Osservazioni e condizioni particolari

....

....

....

....

....

(**) Disposizioni nazionali o internazionali eventualmente applicate in uno Stato membro (per le disposizioni applicabili fare riferimento al D.M.1986).

(*) cancellare la voce non pertinente

Numero OR Nome Nave

49. **Proroga/conferma (*) della validità del certificato (*) Certificazione di ispezione periodica/speciale (*)**

La commissione ha effettuato un'ispezione della nave il .... (*).

Un attestato datato .... dell'organismo di classificazione autorizzato

....

è stato presentato alla commissione di ispezione (*)

Il motivo dell'ispezione/dell'attestato (*) è il seguente:

....

....

Alla luce del risultato dell'ispezione/dell'attestato, il periodo di validità del certificato è confermato/prorogato (*)

fino al ....

...., ...

(luogo) (data)

Timbro

....

Commissione di ispezione (*)
(Tecnico OR)

....

(firma)

49. **Proroga/conferma (*) della validità del certificato (*) Certificazione di ispezione periodica/speciale (*)**

La commissione ha effettuato un'ispezione della nave il .... (*).

Un attestato datato .... dell'organismo di classificazione autorizzato

....

è stato presentato alla commissione di ispezione (*)

Il motivo dell'ispezione/dell'attestato (*) è il seguente:

....

....

Alla luce del risultato dell'ispezione/dell'attestato, il periodo di validità del certificato è confermato/prorogato (*)

fino al ....

...., ...

(luogo) (data)

Timbro

....

Commissione di ispezione (*)
(Tecnico OR)

....

(firma)

(*) cancellare la voce non pertinente

Numero OR Nome Nave

49. **Proroga/conferma (*) della validità del certificato (*) Certificazione di ispezione periodica/speciale (*)**

La commissione ha effettuato un'ispezione della nave il .... (*).

Un attestato datato .... dell'organismo di classificazione autorizzato

....

è stato presentato alla commissione di ispezione (*)

Il motivo dell'ispezione/dell'attestato (*) è il seguente:

....

....

Alla luce del risultato dell'ispezione/dell'attestato, il periodo di validità del certificato è confermato/prorogato (*)

fino al ....

...., ...
(luogo) (data)

Timbro

....
Commissione di ispezione (*)
(Tecnico OR)

....
(firma)

49. **Proroga/conferma (*) della validità del certificato (*) Certificazione di ispezione periodica/speciale (*)**

La commissione ha effettuato un'ispezione della nave il .... (*).

Un attestato datato .... dell'organismo di classificazione autorizzato

....

è stato presentato alla commissione di ispezione (*)

Il motivo dell'ispezione/dell'attestato (*) è il seguente:

....

....

Alla luce del risultato dell'ispezione/dell'attestato, il periodo di validità del certificato è confermato/prorogato (*)

fino al ....

...., ...
(luogo) (data)

Timbro

....
Commissione di ispezione (*)
(Tecnico OR)

....
(firma)

(*) cancellare la voce non pertinente

Numero OR Nome Nave

50. **Attestato concernente l'impianto/gli impianti a gas liquefatti**

L'impianto/gli impianti a gas liquefatto a bordo dell'unità è stato/sono stati ispezionati da parte del perito (*) ....

....

Visto il resoconto dell'ispezione tecnica del .... l'impianto/gli impianti in oggetto è conforme/sono conformi alle condizioni prescritte.

L'impianto comprende/Gli impianti comprendono (*) i seguenti apparecchi

Impianto	N. d'ordine	Modello	Marca	Tipo	Collocazione

Il presente attestato è valido fino al ....

...., a ....
(luogo) (data)

....
Perito (*)

....
Commissione di ispezione (*)
Tecnico OR

Timbro

....
(firma)

(*) cancellare la voce non pertinente

Numero OR Nome Nave

51. **Proroga dell'attestato concernente gli impianti a gas liquefatto**

La validità dell'attestato concernente l'impianto/gli impianti a gas liquefatto

del: .... è prorogata fino al ....

- in seguito a ispezione periodica da parte del perito ....
- visto il rapporto dell'ispezione del ....

...., ...
(luogo) (data)

....
Commissione di ispezione (*)
Tecnico OR

Timbro

....
(firma)

51. **Proroga dell'attestato concernente gli impianti a gas liquefatto**

La validità dell'attestato concernente l'impianto/gli impianti a gas liquefatto

del: .... è prorogata fino al ....

- in seguito a ispezione periodica da parte del perito ....
- visto il rapporto dell'ispezione del ....

...., ...
(luogo) (data)

....
Commissione di ispezione (*)
Tecnico OR

Timbro

....
(firma)

51. **Proroga dell'attestato concernente gli impianti a gas liquefatto**

La validità dell'attestato concernente l'impianto/gli impianti a gas liquefatto

del: .... è prorogata fino al ....

- in seguito a ispezione periodica da parte del perito ....
- visto il rapporto dell'ispezione del ....

...., ...
(luogo) (data)

....
Commissione di ispezione (*)
Tecnico OR

Timbro

....
(firma)

(*) cancellare la voce non pertinente

ALLEGATO *II*

Numero OR Nome Nave

Rapporto per la verifica e registrazione dei parametri di funzionamento del motore

0 Considerazioni generali

0.1 Informazioni relative al motore

0.1.1 Marca:

0.1.2 Descrizione del costruttore:

0.1.3 Numero di omologazione:

0.1.4 Numero di identificazione del motore:

0.2 Documentazione

I parametri del motore devono essere verificati documentando i risultati delle prove. La documentazione è costituita da fogli separati, numerati singolarmente, firmati dal controllore e allegati al presente rapporto.

0.3 Verifica

La verifica viene effettuata sulla base delle istruzioni del costruttore del motore relative al monitoraggio dei componenti e dei parametri del motore rilevanti per i gas di scarico. In casi debitamente motivati i controllori possono, a propria discrezione, sollevare dall'obbligo di verificare determinati parametri.

0.4 Il presente rapporto contiene complessivamente

… * pagine.

1. Parametri del motore

Il presente documento certifica che il motore sottoposto a controllo non si discosta eccessivamente dai parametri previsti.

1.1 Ispezione per la verifica della installazione iniziale a bordo

Nome e indirizzo del laboratorio di prova:

Nome del Tecnico OR:

Luogo e data:

Firma:

(*) cancellare la voce non pertinente

Numero OR Nome Nave

- Da compilare a cura del Tecnico OR

1.2 ☐ Ispezione periodica ☐ Ispezione occasionale

Nome e indirizzo del laboratorio di prova:

Nome del Tecnico OR:

Luogo e data:

Firma:

1.2 ☐ Ispezione periodica ☐ Ispezione occasionale

Nome e indirizzo del laboratorio di prova:

Nome del Tecnico OR

Luogo e data:

Firma:

1.2 ☐ Ispezione periodica ☐ Ispezione occasionale

Nome e indirizzo del laboratorio di prova:

Nome del Tecnico OR:

Luogo e data:

Firma:

(*) cancellare la voce non pertinente
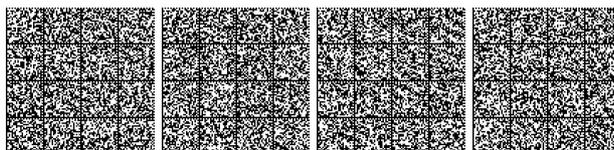
Numero OR Nome Nave

ALLEGATO al RAPPORTO PER LA VERIFICA E REGISTRAZIONE DEI PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO DEL MOTORE

Nome della nave:

Numero unico europeo di identificazione delle navi:

☐ Ispezione per la verifica della installazione iniziale a bordo ☐ Ispezione periodica ☐ Ispezione occasionale

Costruttore: --
(Nome commerciale/marchio di fabbrica/nome commerciale del costruttore)

Tipo di motore: --
(Famiglia di motori/descrizione del costruttore)

Potenza nominale (kW) ------------ Velocità nominale [1/min]: ------------ Numero di cilindri ------------

Destinazione d'uso del motore --
(Propulsione principale della nave/propulsione del generatore/propulsione della trave anteriore/motore ausiliario, ecc.)

Numero di omologazione ------------ Anno di costruzione ------------

Numero di identificazione del motore ------------
(Numero di serie/numero identificativo unico)

Posizione di installazione ------------

Il motore e i suoi componenti rilevanti per i gas di scarico sono stati identificati sulla base dei dati riportati sull'apposita targhetta.
Il controllo è stato svolto sulla base delle istruzioni del costruttore del motore relative al monitoraggio dei componenti e dei parametri del motore rilevanti per i gas di scarico.

A) PROVA DEI COMPONENTI

Eventuali componenti aggiuntivi rilevanti per i gas di scarico ed elencati nelle *Istruzioni del costruttore del motore relative al monitoraggio dei componenti e dei parametri del motore rilevanti per i gas di scarico* devono essere indicati nella tabella.

Componente	Numero di componente registrato	Conformità
Albero a camme/pistone		☐ Sì ☐ No ☐ N/D
Valvola di iniezione		☐ Sì ☐ No ☐ N/D
Set di dati/numero software		☐ Sì ☐ No ☐ N/D
Pompa di iniezione		☐ Sì ☐ No ☐ N/D
testata cilindri		☐ Sì ☐ No ☐ N/D
Turbocompressore gas di scarico		☐ Sì ☐ No ☐ N/D
Dispositivo di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione		☐ Sì ☐ No ☐ N/D
		☐ Sì ☐ No ☐ N/D
		☐ Sì ☐ No ☐ N/D
		☐ Sì ☐ No ☐ N/D

(*) cancellare la voce non pertinente

Numero OR Nome Nave

B) ESAME VISIVO DELLE CARATTERISTICHE REGOLABILI E DEI PARAMETRI DEL MOTORE

Parametro	**Valore registrato**	Conformità	
Fasatura iniezione, periodo di iniezione		☐ Sì	☐ No

C) ISPEZIONE DELL'INGRESSO DELL'ARIA E DEL SISTEMA DI SCARICO

☐	Sono state effettuate delle misurazioni atte a verificare che i parametri di cui in allegato rientrano nei limiti prescritti dal costruttore. Depressione dell'aria di aspirazione: kPa alla velocità nominale e pieno carico Contropressione gas di scarico: Pa alla velocità nominale e pieno carico
☐	È stato svolto un esame visivo del sistema di ingresso dell'aria e di scarico del gas. Non sono state rilevate anomalie che indichino la non conformità rispetto ai valori autorizzati.

D) OSSERVAZIONI

(Sono state effettuate misure per verificare la conformità ai valori autorizzati)

Nome del Tecnico OR ------------------------------

Luogo e data: ------------------------------

Firma: ------------------------------

(*) cancellare la voce non pertinente

ALLEGATO *III*

Numero OR Nome Nave

Allegato n°________alla dichiarazione di conformità n°__________ai fini del

CERTIFICATO COMUNITARIO PER L' ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE NELL' AMBITO DELLE ACQUE INTERNE NAVIGABILI

Nome della nave	**Deficienza n° ______**[1]

Descrizione deficienza	
Norma di riferimento	
Firma del Tecnico OR	**Data**

[1] Numerare progressivamente ogni tipo di irregolarità riscontrata

(*) Cancellare le voci non pertinenti

ALLEGATO *IV*

Numero OR Nome Nave

Allegato 2 dell'istruzione amministrativa n. 1
Verbale della manovra di evasione e della capacità di virata

Commissione di ispezione: . . . .

Data: . . . .

Nome: . . . .

Nome dell'unità: . . . .

Proprietario: . . . .

Tipo di unità: . . . . Area di prova: . . . .

o convoglio: . . . . .Livello dell'acqua corrispondente (m): . . . . .

L × B (m × m): . . . . Profondità dell'acqua h (m): . . . .

T_{prova} (m): . . . . h/T: . . . .

Velocità della corrente (m/s):
Carico: . . . . % della portata . . . .

(durante la prova) (t): . . . . lorda massima: . . . .
indicatore di accostata
Tipo: . . . .

Tipo di costruzione del timone: costruzione normale/costruzione speciale (*)

Apparato di governo attivo: sì/no (*)

(*) Cancellare le voci non pertinenti
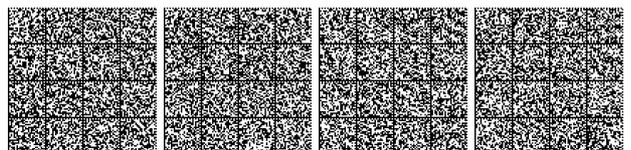
Numero OR Nome Nave

Risultati delle manovre di evasione:

<table>
<tr><td rowspan="4">Tempo
da t_1 a t_4 necessario per la manovra di evasione</td><td colspan="4">Angolo del timone δ o δ (*) dal quale inizia la manovra di evasione
e velocità di virata da rispettare $r_1 = r_3$</td><td rowspan="4">Osservazioni</td></tr>
<tr><td>δ = 20° TRIB (*)</td><td>δ = 20° BAB (*)</td><td>δ = 45° TRIB (*)</td><td>δ = 45° BAB (*)</td></tr>
<tr><td>δ_a = ... TRIB (*)</td><td>δ_a = ... BAB (*)</td><td>δ_a = ... TRIB (*)</td><td>δ_a = ... BAB (*)</td></tr>
<tr><td colspan="2">$r_1 = r_3$ = ... °/min</td><td colspan="2">$r_1 = r_3$ = ... °/min</td></tr>
<tr><td>t_1[s]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>t_2[s]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>t_3[s]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>t_4[s]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Valore limite t_4 secondo 2.2</td><td colspan="5">Valore limite t_4 = ... [s]</td></tr>
</table>

(*) Cancellare le voci non pertinenti

Numero OR Nome Nave

Capacità di virata (*)

Posizione geografica all'inizio della manovra di virata . . . . .km

Posizione geografica alla fine della manovra di virata . . . . km

Apparato di governo

Tipo di azionamento: manuale/motorizzato (*)

Angolo del timone per ogni giro della ruota (*): . . . . °

Velocità angolare del timone per l'intero raggio di rotazione (*): . . . . °/s

Velocità angolare del timone da 35° a babordo a 35° a tribordo (*): . . . . °/s

Firma tecnico OR Data e luogo

……………………... …………………...

(*) Cancellare le voci non pertinenti
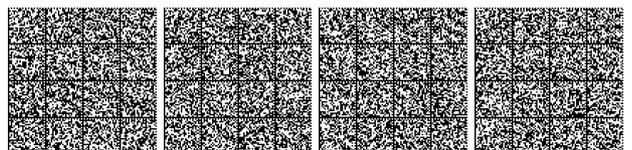
ALLEGATO *V*

Numero OR Nome Nave

Appendice 1 dell' istruzione amministrativa n°. 2
Verbale della manovra di arresto

Commissione di ispezione	Tipo di nave o convoglio L × B [m]	Area di prova		
Data	T di prova (m)	Lettura dell'indicatore di livello dell'acqua	(m)	
Nome	Carico di prova [t]	Profondità dell'acqua	(m):	
Prova n	% della portata lorda massima	Gradiente	(m/km):	
	Potenza dei motori propulsori P_B (kW)	. V_{STR}	(km/h)	
	Sistema di propulsione secondo l'allegato 2, tabella 2	Dislocamento massimo	(m^3):	

Posizione [fiume-km]	Tempo (s)	(Δs [m])	Δt (s)	vIL (km/h)	Regime motore n (min-1)	Osservazioni

Firma tecnico OR Data e luogo

……………………... …………………...

(*) Cancellare le voci non pertinenti

ALLEGATO *VI*

Numero OR Nome Nave

Istruzione amministrativa n°. 5
Verbale di misurazione del rumore

— A bordo dell'unità conformemente alla norma ISO 2923:2003

— Rumore aereo emesso dall'unità secondo la norma EN ISO 2922:2000 (*)

A. Dati dell'unità

1. Tipo e nome dell'unità:

Numero unico europeo di identificazione delle navi:

2. Proprietario:

3. Sistema di propulsione principale:

3.1. Motori principali:

Numero	Costruttore	Tipo	Anno di costruzione	Potenza (kW)	Regime del motore (min^{-1})	Due tempi/ quattro tempi	Turbo-compresso sì/no
1							
2							

.3.2. Trasmissione

Costruttore: . . . .

Tipo: . . . .

Demoltiplicazione: 1: . . . .

3.3. Eliche

Numero: . . . . Numero di pale: . . . .

Diametro: . . . . mm Ugello: sì/no (*)

3.4. Apparato di governo

Tipo: . . . .

4. Macchine ausiliarie:

Numero	Propulsione di	Costruttore	Tipo	Anno di costruzione	Potenza (kW)	Regime del motore (min^{-1})
1						
2						
3						
4						
5						

(*) Cancellare le voci non pertinenti

Numero OR Nome Nave

5. Misure di riduzione del rumore attuate:

6. Osservazioni:

B. Strumenti di misurazione impiegati

1. Misuratore del livello di pressione acustica:

Costruttore: . . . .

Tipo: . . . .

Ultimo controllo: . . . .

2. Analizzatore di bande di ottava/terzo di ottava

Costruttore: . . . .

Tipo: . . . .

Ultimo controllo: . . . .

3. Calibratore

Costruttore: . . . .

Tipo: . . . .

Ultimo controllo: . . . .

4. Accessori:

5. Osservazioni:

C. Condizioni di misurazione — Unità

1. Formazione durante le misurazioni:

2. Carico/dislocamento: . . . .……………………… . . . . . . t/m3 (*)
(approssimativamente . . . .……….. % del valore massimo)

3. Regime del motore principale: . . . .……………………. min-1
(approssimativamente . . . . ……………. . . . . . . % del valore massimo)

4. Macchine ausiliarie in servizio n.:

5. Osservazioni:

(*) Cancellare le voci non pertinenti
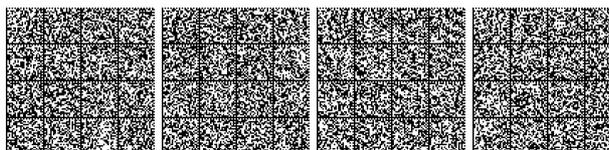
Numero OR Nome Nave

D. Condizioni di misurazione — Ambiente circostante

1. Area di misurazione: a valle/a monte (*)

2. Profondità dell'acqua: . . . . ….. ……………………..-……………… m
(livello dell'acqua corrispondente = ……………. . . . . …..………... . . . m)

3. Condizioni atmosferiche: . . ……………………………………….. . . . .
Temperatura: . . . . °C Forza del vento: . . . . BF

4. Interferenza di rumore esterno: sì/no (*); in caso affermativo, specificare: . . . . ……………………………………………………...……………

5. Osservazioni:

(*) Cancellare le voci non pertinenti
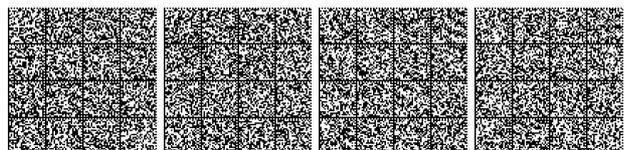
Numero OR Nome Nave

E. Registrazione della misurazione

1. Misurazione eseguita da:
2. Data:
3. Osservazioni:
4. Firma:

F.1 Risultati della misurazione

Misurazione del rumore a bordo dell'unità

F.2 Risultati della misurazione

Misurazione del rumore aereo emesso dall'unità

Numero	Punto di misurazione	Porte		Finestre		Valore misurato in dB(A)	Osservazioni
		aperte	chiuse	aperte	chiuse		

Numero	Punto di misurazione	Valori misurati in dB(A)	Osservazioni

Firma tecnico OR Data e luogo

……………………... …………………...

(*) Cancellare le voci non pertinenti

17A07386
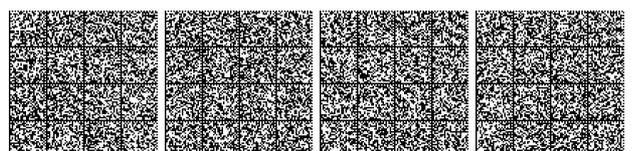
DECRETO 8 settembre 2017.

Approvazione dell'Accordo di affidamento al «Rina Services» dell'effettuazione delle visite tecniche per le unità navali della navigazione interna e del rilascio dell'attestato.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Vista la Direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, di attuazione della Direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, e successive modifiche;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, che prevede che le visite tecniche per le unità navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto stesso, siano effettuate dalle autorità competenti, le quali possono esentare, totalmente o parzialmente, le unità navali dalla visita tecnica, se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione autorizzato ai sensi dell'allegato VII, risulta che l'unità navale possiede, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II, tenuto anche conto dell'allegato IX;

Vista la nota protocollo n. 5510 in data 24 febbraio 2016, con la quale è stato chiesto all'Organismo RINA Services S.p.A. di voler fornire informazioni al fine di consentire alla Direzione generale di valutarne l'idoneità ad operare per il rilascio dell'attestato di cui al citato art. 8;

Vista la nota protocollo n. RSSE/CLPR/MBE/12243 in data 24 marzo 2016, con la quale il RINA Services S.p.A. ha inviato le informazioni richieste con la citata nota protocollo n. 5510 in data 24 febbraio 2016;

Viste le regole tecniche e le procedure operative del RINA Services S.p.A. allegate alle note sopra citate;

Considerato che il RINA Services S.p.A. risulta organismo autorizzato dalla Commissione europea, di cui all'elenco contenuto nell'allegato VII della Direttiva 2006/87/CE, e successive modifiche;

Considerato che, a seguito dell'istruttoria nel corso della quale è stata esaminata la documentazione trasmessa dal RINA Services S.p.A. in allegato alle note sopra menzionate, l'organismo in questione è risultato idoneo ad operare ai fini del rilascio dell'attestato di cui all'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato;

Ritenuto pertanto di procedere ad affidare al RINA Services S.p.A. l'effettuazione delle visite tecniche per le unità navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, al fine di verificare se le unità possiedono, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II, tenuto anche conto dell'allegato IX, e il rilascio del relativo attestato di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo;

Decreta:

Art. 1.

Attività affidate

1. Al RINA Services S.p.A. è affidata l'effettuazione delle visite tecniche per le unità navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, al fine di verificare se le unità possiedono, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II, tenuto anche conto dell'allegato IX, ed il rilascio del relativo attestato di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo.

2. Le modalità di svolgimento dell'affidamento di cui al comma 1 sono specificate nell'Accordo sottoscritto in data 8 settembre 2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Organismo RINA Services S.p.A.

3. L'Accordo di cui al comma 2 costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2017

Il direttore generale: PUJIA

ALLEGATO

Accordo di affidamento al RINA Services S.p.A. dell'effettuazione delle visite tecniche per le unità navali della navigazione interna e del rilascio dell'attestato di cui all'art. 8, del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato

PREMESSA.

1. Il presente Accordo è valido tra l'Organismo RINA Services S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Stipulano il presente Accordo:

per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il dott. Enrico Maria Pujia, Dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in qualità di Direttore della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

per conto dell'organismo riconosciuto RINA Services S.p.A. il dott. ing. Paolo Salza, in qualità di Chief Technical Officer.

3. L'Organismo RINA Services S.p.A. è denominato in seguito per brevità «RINA», mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è denominato in seguito per brevità «Amministrazione».

4. Per «Direzione Generale», ai fini del presente Accordo, si intende la Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

5. Per «Autorità competenti», ai fini del presente Accordo, si intendono: Ufficio della Motorizzazione Civile di Milano, in seguito per brevità UMC Milano; Ufficio della Motorizzazione Civile di Venezia, in seguito per brevità UMC Venezia; Ufficio della Motorizzazione Civile di Mantova, in seguito per brevità UMC Mantova; Ufficio della Motorizzazione Civile di Roma, in seguito per brevità UMC Roma.

6. Il presente Accordo è composto da nove articoli.

Art. 1.

Finalità dell'Accordo

1. La finalità del presente Accordo è quella di affidare al RINA l'effettuazione delle visite tecniche per le unità navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, al fine di verificare se le unità possiedono, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II, tenuto anche conto dell'allegato IX, ed il rilascio del relativo attestato di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo.

2. Il presente Accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti del suddetto affidamento concesso al RINA.

3. Il RINA, a seguito dell'effettuazione delle visite tecniche di cui al comma 1, rilascia il relativo attestato di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo, secondo il modello approvato con apposito decreto della Direzione Generale.

Art. 2.

Condizioni generali

1. Il presente affidamento è revocato di diritto con il venir meno per il RINA dello status di Organismo autorizzato dalla Commissione europea, di cui all'elenco contenuto nell'allegato VII della direttiva, come emendato, conformemente alla procedura di cui all'art. 19, paragrafo 2, della direttiva 2006/87/CE, come emendata.

2. Il RINA mantiene aggiornata la propria esperienza e conoscenza in materia di norme e regolamenti sui trasporti per vie navigabili interne anche per quanto concerne le implicazioni che le caratteristiche della flotta nazionale comportano sull'applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22.

3. Il RINA fornisce supporto tecnico specialistico alla Direzione Generale attraverso la propria struttura centrale in ambito nazionale.

4. Il RINA mantiene la disponibilità di personale tecnico esclusivo qualificato, per l'esecuzione delle visite relative alle attività di cui all'art. 1, secondo la distribuzione territoriale proposta nella nota in data 24 marzo 2016, citata in premessa al presente decreto.

Il RINA terrà informata la Direzione Generale di eventuali modifiche nella distribuzione territoriale del proprio personale tecnico.

5. Il RINA mantiene aggiornate le proprie procedure, norme e regolamenti per le navi della navigazione interna rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, tenendone informata la Direzione Generale e consentendone la partecipazione allo sviluppo delle norme e dei regolamenti.

6. Il RINA garantisce all'Amministrazione l'accesso agli atti delle visite tecniche effettuate, nonché alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attività dell'Organismo finalizzata al rilascio dell'attestato di cui al citato art. 8.

7. Il RINA rende disponibili alla Direzione Generale le informazioni pertinenti alle attività affidate, secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

8. Il RINA si impegna a non intraprendere attività che presentino conflitti di interesse.

Art. 3.

Interpretazioni

1. Il RINA riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili ai sensi del presente affidamento, nonché la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono definiti dalla Direzione Generale, e collabora alla loro definizione, ove necessario.

Art. 4.

Informazioni

1. All'atto del presente affidamento, il RINA invia alla Direzione Generale l'elenco ufficiale delle unità navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, per le quali l'Organismo è affidato a svolgere le attività di cui all'art. 1, in formato elettronico; tale elenco viene aggiornato con frequenza annuale e contiene almeno le seguenti informazioni, ove pertinenti:

N. RINA;

Nome nave;

N. di iscrizione presso l'Autorità competente;

SL (Stazza);

Organismo precedente (ove esistente);

Data entrata in classe (ove esistente);

Nome armatore;

Servizio nave;

Data costruzione.

2. Il RINA garantisce alla Direzione Generale, anche tramite pubblicazione su sito web dell'Organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulle unità navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, per le quali il RINA è affidato a svolgere le attività di cui all'art. 1.

3. Il RINA invia con frequenza annuale alla Direzione Generale, in forma cartacea e/o in formato elettronico, le norme, i regolamenti nonché relative procedure operative riferite alle attività affidate di cui all'art. 1.

4. La Direzione Generale fornisce al RINA tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere le attività affidate di cui all'art. 1.

Art. 5.

Monitoraggio e controlli

1. La Direzione Generale verifica, almeno ogni due anni, che le attività affidate di cui all'art. 1 siano svolte dal RINA con propria soddisfazione, anche sulla base di ispezioni a campione delle unità navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, per le quali l'Organismo svolge le attività affidate.

2. Tali verifiche sono effettuate da funzionari della Direzione Generale incaricati di svolgere le funzioni di auditor e/o attraverso funzionari delle Autorità competenti.

3. La Direzione Generale si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alle verifiche supplementari che riterrà opportune, dando al RINA un preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi per le quali l'Organismo è affidato a svolgere le attività di cui all'art. 1.

4. A conclusione della verifica il team di auditor redige un rapporto sulle verifiche compiute, nel quale sono riportate le non conformità, le osservazioni ed i commenti relativi all'attività di verifica svolta; tale rapporto sarà comunicato al RINA, che farà conoscere le sue osservazioni alla Direzione Generale, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto, con l'indicazione delle azioni preventive e correttive. Tale comunicazione da parte dell'Organismo sarà oggetto di valutazione da parte della Direzione Generale ai fini dell'accettazione formale delle azioni correttive e preventive intraprese.

5. In ogni caso i funzionari dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

6. Nel corso delle verifiche, il RINA si impegna a sottoporre ai funzionari dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le attività affidate di cui all'art. 1 sono svolte dall'Organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

7. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività affidate di cui all'art. 1, la Direzione Generale può disporre, in relazione alla gravità delle non conformità riscontrate nel corso delle verifiche, la
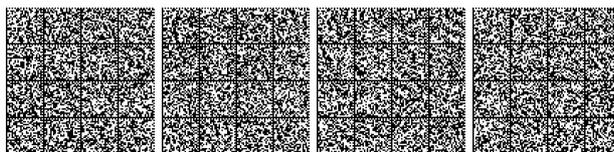
sospensione dell'affidamento, previa contestazione al RINA dei relativi motivi e fissando un termine di sessanta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.

8. La sospensione può essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, la Direzione Generale adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 7.

9. Nel caso in cui la Direzione Generale proceda alla sospensione di cui al comma 7 perché ritiene che il RINA non svolga più con efficacia ed in modo soddisfacente le funzioni ad esso delegate, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali l'Organismo dovrà ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, la Direzione Generale revoca l'affidamento.

10. Il RINA è consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui all'art. 4, al fine di consentire alla Direzione Generale di verificare che l'attività affidata sia svolta con propria soddisfazione.

Art. 6.

Riservatezza

1. Per quanto riguarda le attività affidate di cui all'art. 1, sia il RINA che l'Amministrazione sono vincolati dai seguenti obblighi di riservatezza.

2. Il RINA, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione alle attività affidate, senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto è ragionevolmente necessario a consentire all'organismo di svolgere le attività affidate in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente comma gli obblighi derivanti dal rapporto dell'Organismo con le Amministrazioni di bandiera e con le altre Organizzazioni internazionali, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.

3. L'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal RINA in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente comma gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.

Art. 7.

Responsabilità

1. Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del RINA, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del RINA nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'Organismo medesimo.

2. Il RINA si impegna a stipulare una polizza assicurativa, a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui al comma 1, e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo. Il RINA trasmette alla Direzione Generale copia del certificato di assicurazione che attesta la stipula di tale polizza.

Art. 8.

Spese

1. Il RINA corrisponde le tariffe a suo carico per la copertura delle spese connesse con la procedura di affidamento, ivi compresa la vigilanza sull'attività svolta, secondo le modalità di versamento previste nell'emanando decreto interministeriale di cui all'art. 18 del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22.

2. Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe di cui al precedente comma 8.1, entro sessanta giorni dalla data del decreto interministeriale di cui al citato comma, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento.

Art. 9.

Durata e cessazione dell'Accordo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 e dall'art. 5, commi 7, 8 e 9, l'affidamento ha durata di quattro anni a partire dalla data del presente decreto.

2. Ai fini del rinnovo dell'affidamento il RINA, almeno sei mesi prima della scadenza dell'affidamento in vigore, presenta apposita domanda, fornendo le informazioni e la documentazione previste dalla nota n. 5510 del 24 febbraio 2016 citata in premessa.

Art. 10.

Interpretazione

1. Il presente Accordo è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano, ed in particolare al decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato.

p. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
PUJIA

p. Il RINA Services S.p.A.
Il Chief Technical Officer
SALZA

17A07387

DECRETO 8 settembre 2017.

Approvazione dell'Accordo di affidamento al «Bureau Veritas Marine & Offshore SAS» dell'effettuazione delle visite tecniche per le unità navali della navigazione interna e del rilascio dell'attestato.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Vista la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 di attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, e successive modifiche;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, che prevede che le visite tecniche per le unità navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto stesso, siano effettuate dalle autorità competenti, le quali possono esentare, totalmente o parzialmente, le unità navali dalla visita tecnica, se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione autorizzato ai sensi dell'allegato VII, risulta che l'unità navale possiede, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II, tenuto anche conto dell'allegato IX;

Vista la nota prot. n. 5510 in data 24 febbraio 2016, con la quale è stato chiesto all'Organismo Bureau Veritas di voler fornire informazioni al fine di consentire alla direzione generale di valutarne l'idoneità ad operare per il rilascio dell'attestato di cui al citato art. 8;

Vista la nota prot. n. UNM_ITA/2016/001795/MCE in data 30 marzo 2016, con la quale il Bureau Veritas ha inviato le informazioni richieste con la citata nota prot. n. 5510 in data 24 febbraio 2016;

Viste la nota in data 27 luglio 2016 e la nota mail del 21 dicembre 2016, con le quali il Bureau Veritas ha inviato, su richiesta della direzione generale, ulteriore documentazione ad integrazione della citata nota del 30 marzo 2016;

Viste le regole tecniche e le procedure operative del Bureau Veritas allegate alle note sopra citate;

Considerato che il Bureau Veritas risulta organismo autorizzato dalla Commissione europea, di cui all'elenco contenuto nell'allegato VII della direttiva 2006/87/CE, e successive modifiche;

Vista la nota prot. n. L160165 L-C&R CD/lau del 21 luglio 2016, con la quale il Bureau Veritas ha comunicato che, a seguito di riorganizzazione interna del Gruppo Bureau Veritas, il nome dell'Organismo riconosciuto «Bureau Veritas S.A.» deve essere sostituito, a far data dal 1° gennaio 2017, da «Bureau Veritas Marine & Offshore SAS», nominativo della nuova società, posseduta per intero da BVSA;

Considerato che, a seguito dell'istruttoria nel corso della quale è stata esaminata la documentazione trasmessa dal Bureau Veritas Marine & Offshore SAS in allegato alle note sopra menzionate, l'Organismo in questione è risultato idoneo ad operare ai fini del rilascio dell'attestato di cui all'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato;

Ritenuto pertanto di procedere ad affidare al Bureau Veritas Marine & Offshore SAS l'effettuazione delle visite tecniche per le unità navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, al fine di verificare se le unità possiedono, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II, tenuto anche conto dell'allegato IX, e al rilascio del relativo attestato di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo;

Decreta:

Art. 1.

Attività affidate

1. Al Bureau Veritas Marine & Offshore SAS è affidata l'effettuazione delle visite tecniche per le unità navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, al fine di verificare se le unità possiedono, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II, tenuto anche conto dell'allegato IX, ed il rilascio del relativo attestato di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo.

2. Le modalità di svolgimento dell'affidamento di cui al comma 1 sono specificate nell'Accordo sottoscritto in data 8 settembre 2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Organismo Bureau Veritas Marine & Offshore SAS.

3. L'Accordo di cui al comma 2 costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2017

Il direttore generale: PUJIA

Accordo di affidamento al Bureau Veritas Marine & Offshore SAS dell'effettuazione delle visite tecniche per le unità navali della navigazione interna e del rilascio dell'attestato di cui all'art. 8, del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato

Premessa

1. Il presente Accordo è valido tra l'Organismo Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (Francia) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Stipulano il presente Accordo:

per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il dott. Enrico Maria Pujia, Dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in qualità di Direttore della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

per conto dell'organismo riconosciuto Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (Francia) il dott. Alberto Moroncelli, delegato a firmare in nome e per conto del presidente e direttore generale Philippe Donche-Gay.

3. L'organismo Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (Francia) è denominato in seguito per brevità «Bureau Veritas», mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è denominato in seguito per brevità «Amministrazione».

4. Per «Direzione generale», ai fini del presente Accordo, si intende la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

5. Per «Autorità competenti», ai fini del presente Accordo, si intendono: Ufficio della Motorizzazione civile di Milano, in seguito per brevità UMC Milano; Ufficio della Motorizzazione civile di Venezia, in seguito per brevità UMC Venezia; Ufficio della Motorizzazione civile di Mantova, in seguito per brevità UMC Mantova; Ufficio della Motorizzazione civile di Roma, in seguito per brevità UMC Roma.

6. Il presente Accordo è composto da nove articoli.

Art. 1.
Finalità dell'Accordo

1. La finalità del presente Accordo è quella di affidare al Bureau Veritas l'effettuazione delle visite tecniche per le unità navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, al fine di verificare se le unità possiedono, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II, tenuto anche conto dell'allegato IX, ed il rilascio del relativo attestato di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo.

2. Il presente Accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti del suddetto affidamento concesso al Bureau Veritas.

3. Il Bureau Veritas, a seguito dell'effettuazione delle visite tecniche di cui al comma 1, rilascia il relativo attestato di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo, secondo il modello approvato con apposito decreto della Direzione generale.

Art. 2.
Condizioni generali

1. Il presente affidamento è revocato di diritto con il venir meno per il Bureau Veritas dello status di Organismo autorizzato dalla Commissione europea, di cui all'elenco contenuto nell'allegato VII della direttiva, come emendato, conformemente alla procedura di cui all'art. 19, paragrafo 2, della direttiva 2006/87/CE, come emendata.

2. Il Bureau Veritas mantiene aggiornata la propria esperienza e conoscenza in materia di norme e regolamenti sui trasporti per vie navigabili interne anche per quanto concerne le implicazioni che le caratteristiche della flotta nazionale comportano sull'applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22.

3. Il Bureau Veritas fornisce supporto tecnico specialistico alla Direzione generale attraverso la propria struttura centrale in ambito nazionale.

4. Il Bureau Veritas mantiene la disponibilità di personale tecnico esclusivo qualificato, per l'esecuzione delle visite relative alle attività di cui all'art. 1, secondo la distribuzione territoriale proposta nella nota in data 30 marzo 2016, citata in premessa al presente decreto.

Il Bureau Veritas terrà informata la Direzione generale di eventuali modifiche nella distribuzione territoriale del proprio personale tecnico.

5. Il Bureau Veritas mantiene aggiornate le proprie procedure, norme e regolamenti per le navi della navigazione interna rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, tenendone informata la Direzione generale e consentendone la partecipazione allo sviluppo delle norme e dei regolamenti.

6. Il Bureau Veritas garantisce all'Amministrazione l'accesso agli atti delle visite tecniche effettuate, nonché alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attività dell'Organismo finalizzata al rilascio dell'attestato di cui al citato art. 8.

7. Il Bureau Veritas rende disponibili alla Direzione generale le informazioni pertinenti alle attività affidate, secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

8. Il Bureau Veritas si impegna a non intraprendere attività che presentino conflitti di interesse.

Art. 3.
Interpretazioni

1. Il Bureau Veritas riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili ai sensi del presente affidamento, nonché la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono definiti dalla Direzione generale, e collabora alla loro definizione, ove necessario.

Art. 4.
Informazioni

1. All'atto del presente affidamento, il Bureau Veritas invia alla Direzione generale l'elenco ufficiale delle unità navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, per le quali l'Organismo è affidato a svolgere le attività di cui all'art. 1, in formato elettronico; tale elenco viene aggiornato con frequenza annuale e contiene almeno le seguenti informazioni, ove pertinenti:

n. Bureau Veritas;

nome nave;

n. di iscrizione presso l'Autorità competente;

SL (Stazza);

organismo precedente (ove esistente);

data entrata in classe (ove esistente);

nome armatore;

servizio nave;

data costruzione.

2. Il Bureau Veritas garantisce alla Direzione generale, anche tramite pubblicazione su sito web dell'Organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulle unità navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, per le quali il Bureau Veritas è affidato a svolgere le attività di cui all'art. 1.

3. Il Bureau Veritas invia con frequenza annuale alla Direzione generale, in forma cartacea e/o in formato elettronico, le norme, i regolamenti nonché relative procedure operative riferite alle attività affidate di cui all'art. 1.

4. La Direzione generale fornisce al Bureau Veritas tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere le attività affidate di cui all'art. 1.

Art. 5.
Monitoraggio e controlli

1. La Direzione generale verifica, almeno ogni due anni, che le attività affidate di cui all'art. 1 siano svolte dal Bureau Veritas con propria soddisfazione, anche sulla base di ispezioni a campione delle unità navali della navigazione interna, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato, per le quali l'Organismo svolge le attività affidate.

2. Tali verifiche sono effettuate da funzionari della Direzione generale incaricati di svolgere le funzioni di auditor e/o attraverso funzionari delle Autorità competenti.

3. La Direzione generale si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alle verifiche supplementari che riterrà opportune, dando al Bureau Veritas un preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi per le quali l'Organismo è affidato a svolgere le attività di cui all'art. 1.

4. A conclusione della verifica il team di auditor redige un rapporto sulle verifiche compiute, nel quale sono riportate le non conformità, le osservazioni ed i commenti relativi all'attività di verifica svolta; tale rapporto sarà comunicato al Bureau Veritas, che farà conoscere le sue osservazioni alla Direzione generale, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto, con l'indicazione delle azioni preventive e correttive. Tale comunicazione da parte dell'Organismo sarà oggetto di valutazione da parte della Direzione generale ai fini dell'accettazione formale delle azioni correttive e preventive intraprese.

5. In ogni caso i funzionari dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

6. Nel corso delle verifiche, il Bureau Veritas si impegna a sottoporre ai funzionari dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le attività affidate di cui all'art. 1 sono svolte dall'Organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

7. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività affidate di cui all'art. 1, la Direzione generale può disporre, in relazione alla gravità delle non conformità riscontrate nel corso delle verifiche, la sospensione dell'affidamento, previa contestazione al Bureau Veritas dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.

8. La sospensione può essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, la Direzione generale adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 7.

9. Nel caso in cui la Direzione generale proceda alla sospensione di cui al comma 7 perché ritiene che il Bureau Veritas non svolga più con efficacia ed in modo soddisfacente le funzioni ad esso delegate, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali
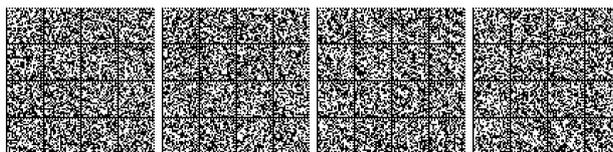
l'Organismo dovrà ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, la Direzione generale revoca l'affidamento.

10. Il Bureau Veritas è consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui all'art. 4, al fine di consentire alla Direzione generale di verificare che l'attività affidata sia svolta con propria soddisfazione.

Art. 6.
Riservatezza

1. Per quanto riguarda le attività affidate di cui all'art. 1, sia il Bureau Veritas che l'amministrazione sono vincolati dai seguenti obblighi di riservatezza.

2. Il Bureau Veritas, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione alle attività affidate, senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto è ragionevolmente necessario a consentire all'organismo di svolgere le attività affidate in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente comma gli obblighi derivanti dal rapporto dell'Organismo con le amministrazioni di bandiera e con le altre organizzazioni internazionali, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.

3. L'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal Bureau Veritas in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente comma gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.

Art. 7.
Responsabilità

1. Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del Bureau Veritas, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del Bureau Veritas nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'Organismo medesimo.

2. Il Bureau Veritas si impegna a stipulare una polizza assicurativa, a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui al comma 1, e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo. Il Bureau Veritas trasmette alla Direzione generale copia del certificato di assicurazione che attesta la stipula di tale polizza.

Art. 8.
Spese

1. Il Bureau Veritas corrisponde le tariffe a suo carico per la copertura delle spese connesse con la procedura di affidamento, ivi compresa la vigilanza sull'attività svolta, secondo le modalità di versamento previste nell'emanando decreto interministeriale di cui all'art. 18 del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22.

2. Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe di cui al precedente comma 8.1, entro sessanta giorni dalla data del decreto interministeriale di cui al citato comma, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento.

Art. 9.
Durata e cessazione dell'Accordo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 e dall'art. 5, commi 7, 8 e 9, l'affidamento ha durata di quattro anni a partire dalla data del presente decreto.

2. Ai fini del rinnovo dell'affidamento il Bureau Veritas, almeno sei mesi prima della scadenza dell'affidamento in vigore, presenta apposita domanda, fornendo le informazioni e la documentazione previste dalla nota n. 5510 del 24 febbraio 2016 citata in premessa.

Art. 10.
Interpretazione

1. Il presente Accordo è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano, ed in particolare al decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come emendato.

Data, 8 settembre 2017

p. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
PUJIA

p.il Bureau Veritas Marine & Offshore SAS
In nome e per conto del presidente e direttore generale Philippe Donche-Gay
MORONCELLI

17A07388

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coabit Società cooperativa», in Badolato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Coabit Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 19.182,00, si riscontra una massa debitoria di € 52.775,00 ed un patrimonio netto negativo di € -33.593,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;
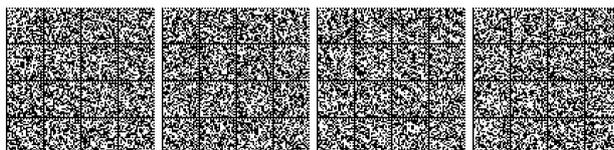
Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione agli atti, e che il mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2013 concreterebbe comunque una causa di scioglimento dell'ente medesimo, con conseguente liquidazione;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coabit Società cooperativa», con sede in Badolato (CZ) (codice fiscale 02030310789) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Imeneo Raffaella, nata a Vibo Valentia (VV) il 20 ottobre 1965 (C.F. MNIRFL65R-60F537I), e ivi domiciliata in viale Kennedy n. 2/d.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07912

DECRETO 27 ottobre 2017.

Scioglimento della «Amica società cooperativa sociale», in Varese e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale la confcooperative ha comunicato che la cooperativa sotto indicata non è più iscritta all'associazione;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate
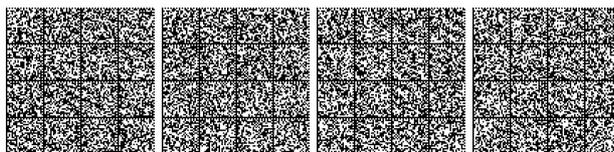
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente l'aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile è pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Amica società cooperativa sociale» con sede in Varese (codice fiscale n. 03030340131), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alessandro Bottigelli, nato a Busto Arsizio (Varese) l'8 novembre 1972 (codice fiscale BTTLSN72S08B300Y), domiciliato in Samarate (Varese) , via Libertà n. 33.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 ottobre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07905

DECRETO 27 ottobre 2017.

Scioglimento della «Autopark società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Vista la nota del 27 marzo 2017 con la quale la confcooperative ha comunicato che la cooperativa sotto indicata non è più iscritta all'associazione;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Autopark società cooperativa» con sede in Milano, (codice fiscale n. 06963860967), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Rossini, nata a Milano il 19 luglio 1981 (codice fiscale RSSCHR81L59F205R) e ivi domiciliata, via Savona n. 69.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 ottobre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07906

DECRETO 27 ottobre 2017.

Scioglimento della «Il Cigno 2 cooperativa sociale - Onlus», in Varese e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi, l'impossibilità della cooperativa di raggiungere lo scopo per cui era stata costituita e la mancanza di qualsiasi forma di partecipazione della compagine sociale;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Cigno 2 cooperativa sociale - Onlus» con sede in Varese, (codice fiscale n. 03056120128), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Pasquale Pizzi, nato a San Lorenzo (RC) il 16 luglio 1944 (codice fiscale PZZPQL44L16H959O), domiciliato in Varese, via Busca,8.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 ottobre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07907
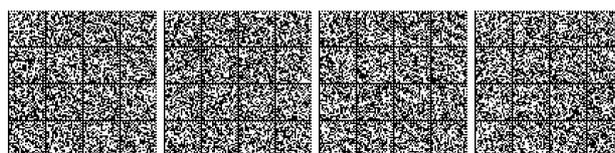
DECRETO 27 ottobre 2017.

Scioglimento della «Società cooperativa sociale Un Sorriso a r.l. Onlus», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto dirigenziale del 16 giugno 2016 n. 15/SGC/2016 con il quale la «Società cooperativa sociale Un Sorriso a r.l. Onlus» è stata posta in gestione commissariale e la dott.ssa Irene Bertucci ne è stato contestualmente nominato commissario governativo;

Considerato quanto emerge dalla relazione, del commissario governativo del 2 febbraio 2017, ed in particolare che la società per due anni consecutivi non ha depositato bilanci e non ha compiuti atti di gestione;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che la dott.ssa Irene Bertucci, avendo svolto l'incarico per la procedura di gestione commissariale, è pienamente a conoscenza delle problematiche della cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa sociale Un Sorriso a r.l. Onlus» con sede in Roma (codice fiscale 08383551002), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Irene Bertucci, nata a Roma il 26 marzo 1982 (codice fiscale BRTRNI82C66H501N), ivi domiciliata in via Emilio de' Cavalieri n. 12.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 ottobre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07908

DECRETO 27 ottobre 2017.

Scioglimento della «Tecnologie e Sistemi Solidali Società cooperativa sociale Onlus», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tecnologie e Sistemi Solidali società cooperativa sociale Onlus» con sede in Milano (MI) (codice fiscale 06697330964), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Rossini, nata a Milano il 19 luglio 1981 (codice fiscale RSSCHR81L59F205R) e ivi domiciliata, via Savona n. 69.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 ottobre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07909

DECRETO 27 ottobre 2017.

Scioglimento della «Poggio Cesi Società cooperativa edilizia», in Sant'Angelo Romano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto dirigenziale del 16 giugno 2016, n. 14/SGC/2016 con il quale la «Poggio Cesi Società cooperativa edilizia» è stata posta in gestione commissariale e la dott.ssa Irene Bertucci ne è stata contestualmente nominata Commissario governativo;

Considerato quanto emerge dalla relazione del Commissario governativo del 3 novembre 2016, ed in particolare che la cooperativa non è in grado di pervenire alla realizzazione dello scopo sociale per cui è stata costituita a causa della mancata volontà della platea sociale di procedere al risanamento della stessa;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che la dott.ssa Irene Bertucci, avendo svolto l'incarico per la procedura di gestione commissariale, è pienamente a conoscenza delle problematiche della cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

La «Poggio Cesi Società cooperativa edilizia», con sede in Sant'Angelo Romano (RM) (codice fiscale 04780991008), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Irene Bertucci, nata a Roma il 26 marzo 1982 (codice fiscale BRTRNI82C66H501N), ivi domiciliata in via Emilio de' Cavalieri n. 12.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 ottobre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07910

DECRETO 27 ottobre 2017.

Scioglimento della «6 Emme Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «6 Emme Società cooperativa» con sede in Roma (codice fiscale 11408321005), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.
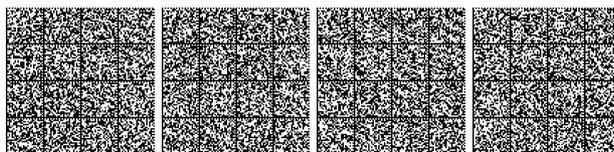
Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Russo nato a Messina il 3 agosto 1978 (codice fiscale RSSNDR78M03F158Y), e domiciliato in Roma, via Pompeo Magno n. 2/B.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 ottobre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07911

DECRETO 30 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale La Favorita a r.l. in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale La Favorita a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 0,00, si riscontra una massa debitoria di € 95.787,00 ed un patrimonio netto negativo di € -95.787,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di cui sopra, avvenuta tramite posta raccomandata, inviata alla sede legale della cooperativa, non disponendo la stessa di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «sconosciuto»; e che pertanto la società risulta allo stato irreperibile;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale La Favorita a r.l. in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale 11563430153) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alfonso Corvino, nato a Salerno l'11 maggio 1976 (codice fiscale CRVLNS76E11H703P) e domiciliato in Milano, via Sigieri n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07901

DECRETO 30 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «The Future in The Present - Il Futuro nel Presente soc. coop. sociale di gestioni di servizi socio-sanitari, educativi e formativi in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «The Future in The Present - Il Futuro nel Presente soc. coop. sociale di gestioni di servizi socio-sanitari, educativi e formativi in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 64.046,00, si riscontra una massa debitoria di € 270.704,00 ed un patrimonio netto negativo di € -206.789,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di cui sopra, avvenuta tramite posta raccomandata, inviata alla sede legale della cooperativa, non disponendo la stessa di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «trasferito» e che pertanto la società risulta allo stato irreperibile;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «The Future in The Present - Il Futuro nel Presente soc. coop. sociale di gestioni di servizi socio-sanitari, educativi e formativi in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale 11964240151) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alfonso Corvino, nato a Salerno l'11 maggio 1976 (codice fiscale CRVLNS76E11H703P) e domiciliato in Milano, via Sigieri n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07903

DECRETO 30 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ergon Società cooperativa», in Pero e nomina del commissario liquidatore

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Ergon società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale

insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari € 70.573,00, si riscontra una massa debitoria pari a € 395.945,00, ed un patrimonio netto negativo pari a € -349.207,00;

Considerato che in data 12 maggio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ergon società cooperativa», con sede in Pero (Milano) (codice fiscale 03092330137) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alfonso Corvino, nato a Salerno (SA) l'11 maggio 1976 (C.F. CRVLNS76E11H703P), e domiciliato in Milano, via Sigieri, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07913

DECRETO 2 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Flomercati società cooperativa agricola», in Montichiari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Flomercati - Società cooperativa agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 luglio 2017, da cui si evidenzia un patrimonio netto negativo pari a € -132.351,00;

Vista la nota del 12 settembre 2017 con la quale la Confcooperative ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa delle comunicazioni di sospensione affidamento bancario da parte degli istituti bancari, che di fatto rendono impossibile alla cooperativa il pagamento dei propri debiti;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione, in data 2 ottobre 2017, dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data 2 ottobre 2017, di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Flomercati - Società cooperativa agricola» con sede in Montichiari (BS) (codice fiscale n. 02050730171) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Dario Brambilla, (codice fiscale BRMDRA54S28B157P) nato a Brescia (BS) il 28 novembre 1954 e ivi domiciliato, via Moretto, n. 12.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 novembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A07899

DECRETO 2 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Interactive solidarietà e lavoro - società cooperativa sociale», in Villareggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Interactive Solidarietà e Lavoro - Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.972.316,50, si riscontra una massa debitoria di € 2.797.679,91 ed un patrimonio netto negativo di € 858.603,94;

Considerato che in data 22 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Interactive Solidarietà e Lavoro - Società cooperativa sociale», con sede in Villareggia (TO) (codice fiscale n. 07754550015) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Cappello, nato ad Alba (CN) il 30 ottobre 1969 (codice fiscale CPPFNC69R30A124T), ivi domiciliato in via Vida, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 novembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A07900

DECRETO 2 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto società cooperativa edilizia», in Siena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
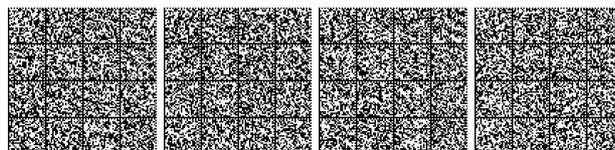
Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Progetto società cooperativa edilizia» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2015, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 384.661,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 504.071,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -119.410,00;

Considerato che in data 23 agosto 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Progetto società cooperativa edilizia», con sede in Siena (codice fiscale 00742480528) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Raffaele Susini (codice fiscale SSNRFL59L11H153H), nato a Radda in Chianti (Siena) l'11 luglio 1959 e domiciliato in Monteriggioni (Siena), via Toscana n. 50.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 novembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A07902

DECRETO 2 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di consumo di Santa Brigida - società cooperativa», in Santa Brigida e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa di consumo Santa Brigida - società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 5.318,00, si riscontra una massa debitoria di € 48.332,00 ed un patrimonio netto negativo di € -43.014,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione, in data 23 agosto 2017, dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data 13 settembre 2017, di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa di consumo Santa Brigida - società cooperativa», con sede in Santa Brigida (Bergamo) (codice fiscale 00302240163) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Enrica Legramandi (codice fiscale LGRNRC79A63B393B), nata a Calcinate (Bergamo) il 23 gennaio 1979 e domiciliata in Bergamo, via Angelo Maj n. 14/d.
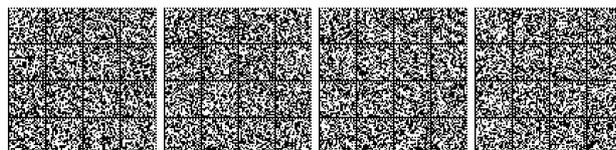
Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 novembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A07904

DECRETO 2 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.GE.S. Cooperativa sociale», in Loano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle Cooperative ha chiesto che la società «CO.GE.S. Cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 488.284,00, si riscontra una massa debitoria di € 543.322,00 ed un patrimonio netto negativo di € -168.839,00;

Considerato che in data 29 maggio 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.GE.S. cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Loano (SV) (codice fiscale 01058920099) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Maria Baluardi, nato a Firenze il 27 aprile 1969 (codice fiscale BLRNCM69D27D612T), e domiciliato in Sesto Fiorentino (FI), in via 2 giugno, n. 81.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 novembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A07914

DECRETO 2 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.A. Cooperativa Servizi Aziendali Società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative Italiane ha chiesto che la società «C.S.A. Cooperativa servizi aziendali società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
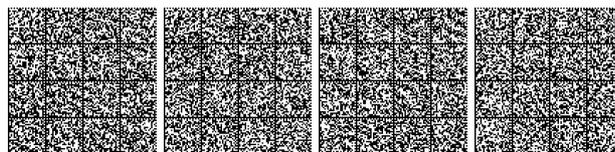
Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 572.522,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.416.569,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 844.047,00;

Considerato che in data 31 agosto 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.S.A. Cooperativa servizi aziendali società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (MI), (codice fiscale 07213220960) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Colombo (codice fiscale CLMMRC70B04B300N) nato a Busto Arsizio (VA) il 4 febbraio 1970, e domiciliato in Rescaldina (MI), via Ignazio Bossi, n. 46.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 novembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A07915

DECRETO 2 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «CFP - Società cooperativa sociale Onlus», in Ventimiglia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «CFP - società cooperativa sociale Onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 214.739,00, si riscontra una massa debitoria di € 376.920,00 ed un patrimonio netto negativo di € -207.232,00;

Considerato che in data 14 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CFP - società cooperativa sociale Onlus», con sede in Ventimiglia (Imperia) (codice fiscale 01507420089) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Silvio Auxilia, nato a Savona il 24 giugno 1965 (codice fiscale XLASLV65H24I480Y), ivi domiciliato in via Vegerio n. 6/7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 novembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A07916

DECRETO 2 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Antares Società cooperativa edilizia», in Siena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Antares società cooperativa edilizia» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2015, dalla quale emerge una condizione di sostanziale insolvenza evidenziata dal rapporto tra attivo circolante e debiti esigibili entro l'anno, oltre che dal valore della massa debitoria pari ad € 316.912,00 a fronte del quale si è riscontrato un attivo patrimoniale pari ad € 250.188,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -66.724,00;

Considerato che in data 23 agosto 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Antares società cooperativa edilizia», con sede in Siena (codice fiscale 80003410521) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Raffaele Susini (codice fiscale SSNRFL59L11H153H) nato a Radda in Chianti (Siena) l'11 luglio 1959 e domiciliato in Monteriggioni (Siena), via Toscana n. 50.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 novembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A07917

DECRETO 2 novembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Banco Etico Agro Alimentare Società cooperativa», in Siena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Banco Etico Agro Alimentare società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
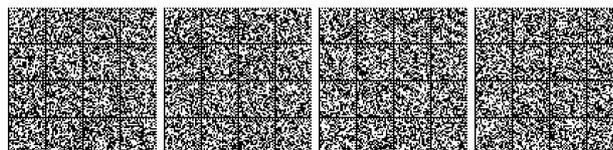
Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 28 febbraio 2017, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 598.431,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 688.770,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -103.919,00;

Considerato che in data 10 ottobre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota della Confcooperative con la quale si richiede con urgenza l'emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Banco Etico Agro Alimentare società cooperativa», con sede in Siena (codice fiscale 01366260527) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Corti (codice fiscale CRTGRG73C04G702O) nato a Pisa il 4 marzo 1973, ivi domiciliato, via Di Balduccio n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 novembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A07918

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 7 agosto 2017.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014 - 2020. Assegnazione di risorse per l'attuazione del «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190. (Delibera n. 73/2017).

IL COMITATO INTERMINESTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC)* e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il professor Claudio De Vincenti e visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pari data con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per

il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone in bilancio l'80 per cento (43.848 milioni di euro) destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord nonché la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che, per gli anni 2020 e successivi, integra la dotazione FSC 2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio (pari a 10.962 milioni di euro);

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la citata legge n. 190/2014 e, in particolare, l'art. 1, commi da 431 a 433 i quali prevedono la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate e le relative modalità operative e procedure attuative;

Visto altresì il successivo comma 434 dello stesso art. 1 della medesima legge n. 190/2014 il quale prevede che «per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 431 a 433, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre 2017, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato "Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate". A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015 e il bando di domanda ad esso allegato, che ha disciplinato le modalità e le procedure di presentazione dei progetti per la predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate prevedendo quale dotazione del Fondo per l'attuazione del citato Piano nazionale euro 44.138.500,00 per il 2015 e di euro 75.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per complessivi euro 194.138.500,00;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2017 con il quale sono stati inseriti nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate i progetti in graduatoria allegata al decreto dal numero 1 al numero 46 compreso, con l'indicazione che sono finanziati i comuni in graduatoria dal numero 1 al numero 46 compreso e che gli ulteriori progetti potranno essere finanziati con le risorse eventualmente resesi disponibili entro tre anni dalla data di pubblicazione del decreto;

Udita in seduta l'illustrazione della proposta da parte del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di cui alla nota predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) acquisita in seduta con la quale, per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree degradate, viene proposta l'assegnazione, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, di un importo complessivo di 90 milioni di euro - 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022 - destinato alla copertura degli ulteriori progetti inseriti utilmente in graduatoria dal n. 47 in avanti, fino alla copertura di tutti i progetti presentati dai comuni che ricadono nelle regioni del Mezzogiorno;

Tenuto conto che nel corso dell'odierna seduta questo Comitato ha deliberato in ordine alla rimodulazione dell'articolazione finanziaria annuale dell'assegnazione al Piano banda ultra larga prevista dalla delibera CIPE n. 65/2015 anche ai fini della determinazione del profilo di impiego delle risorse di cui alla proposta a base della presente delibera;

Tenuto conto, che in data 6 luglio 2017 la Cabina di regia - istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera *c)* del citato comma 703 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 - ha condiviso l'opportunità dí finalizzare una quota delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 alla copertura dei progetti in graduatoria non provvisti di copertura finanziaria;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 4048-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base presente della presente delibera con le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse

È disposta l'assegnazione di 90 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 per il finanziamento dei progetti inseriti Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2017 e inseriti utilmente in graduatoria dal n. 47 in avanti, fino alla copertura di tutti i progetti presentati dai comuni che ricadono regioni del Mezzogiorno.

2. Trasferimento delle risorse e modalità di attuazione

Le risorse saranno trasferite secondo quanto già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2017 cui si rinvia anche per quanto riguarda le modalità di attuazione e rendicontazione dei progetti.

Il profilo di impiego delle risorse è il seguente: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022.
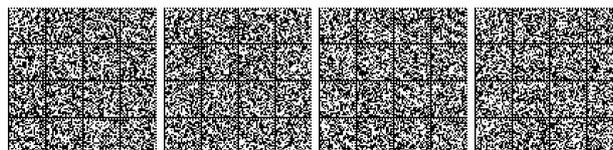
3. Norma finale

Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente delibera, si applicano le regole di funzionamento del FSC 2014-2020 di cui alla delibera n. 25/2016 di questo Comitato.

Roma, 7 agosto 2017

Il Presidente
GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 6 novembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1402

17A07887

DELIBERA 7 agosto 2017.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014 - 2020. Decreto-legge n. 91/2017 «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» *a)* assegnazione di risorse alla misura di cui all'articolo 1 *b)* presa d'atto delle misure di cui agli articoli 2, 4 e 5. (Delibera n. 74/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC)* e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il professor Claudio De Vincenti e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pari data, con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone in bilancio l'80 per cento (43.848 milioni di euro), nonché la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che, per gli anni 2020 e successivi, integra la dotazione FSC 2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio (pari a 10.962 milioni di euro);

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno» e visti in particolare: l'art. 1, che introduce una «misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata Resto al Sud»; l'art. 2, che introduce «misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno», l'art. 4 che istituisce «Zone economiche speciali» (ZES) e l'art. 5 che determina i benefici fiscali e le semplificazioni in esse fruibili;

Udita in seduta l'illustrazione della proposta da parte del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di cui alla nota predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) acquisita in seduta, ed in particolare la proposta di:

a) assegnare - ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 91/2017 - 715,00 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 alla «Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno (denominata "Resto al Sud")» annualmente così articolati: 36 milioni di euro per il 2017; 100 milioni di euro per il 2018; 107 milioni di euro per il 2019; 308,50 milioni di euro per il 2020; 92 milioni di euro per il 2021; 22,50 milioni di euro per il 2022; 18 milioni di euro per il 2023; 14 milioni di euro per il 2024 e 17 milioni di euro per il 2025;

b) rinviare a successive rimodulazioni/riprogrammazioni l'assegnazione delle ulteriori risorse sino a copertura dell'importo massimo di 1.250 milioni di euro, previsto dal medesimo art. 1, comma 16;

b) prendere atto della previsione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, dello stesso decreto-legge n. 91/2017 che, per estendere la misura denominata «Resto al Sud» alle imprese agricole ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, utilizza risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 50 milioni di euro, ripartendoli per annualità nel modo seguente: 5 milioni di euro per il 2017; 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;

c) prendere atto della previsione di cui all'art. 5 del decreto-legge che, per l'attuazione delle «Zone economiche speciali» (ZES) introdotte dall'art. 4 del decreto, riduce il FSC 2014-2020 di 206,45 milioni di euro, ripartendoli per annualità nel modo seguente: 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020;

d) individuare la ripartizione dell'assegnazione, di cui sopra al punto *a)*, tra il contributo a fondo perduto, il contributo in conto interessi e il finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 1 del decreto-legge, rispettivamente, comma 8 lettera *a)*, comma 9 lettera *a)* e comma 9 lettera *b)*;

Tenuto conto che, nel corso dell'odierna seduta, questo Comitato ha deliberato in ordine alla rimodulazione dell'articolazione finanziaria annuale dell'assegnazione al Piano banda ultra larga, prevista dalla delibera n. 65/2015 anche ai fini della determinazione del profilo di impiego delle risorse di cui alla proposta a base della presente delibera;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 4048-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 91/2017, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, sono assegnati 715,00 milioni di euro alla «Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno (denominata "Resto al Sud")» con la seguente articolazione annuale: 36 milioni di euro per il 2017; 100 milioni di euro per il 2018; 107 milioni di euro per il 2019, 308,50 milioni di euro per il 2020; 92 milioni di euro per il 2021; 22,50 milioni di euro per il 2022; 18 milioni di euro per il 2023; 14 milioni di euro per il 2024 e 17 milioni di euro per il 2025.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, del decreto-legge n. 91/2017, la ripartizione dell'assegnazione, di cui al precedente punto 1, tra il contributo a fondo perduto, il contributo in conto interessi e il finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia citati in premessa, viene individuata nelle seguenti percentuali: 55 per cento contributo a fondo perduto; 23 per cento contributo in conto interessi; 22 per cento finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia. In base all'utilizzo delle risorse, questo Comitato con successive delibere potrà riequilibrare le suddette percentuali nel rispetto delle risorse assegnate.

3. Le risorse assegnate con la presente delibera sono imputate alla quota delle risorse FSC 2014-2020 destinate a sostenere gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno. Di esse, pertanto, si dovrà tenere conto nel rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al centro-nord.

Prende atto

della previsione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 91/2017, relativa all'utilizzo di risorse FSC 2014-2020, per un importo complessivo di 50 milioni di euro, al fine di estendere la misura denominata «Resto al Sud» alle imprese agricole nelle regioni del Mezzogiorno. Il riparto per annualità di detto importo è il seguente: 5 milioni di euro per il 2017; 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;

della previsione di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 91/2017 relativo alla riduzione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per un importo complessivo di 206,45 milioni di euro per l'attuazione delle «Zone economiche speciali» (ZES), istituite dall'art. 4 del medesimo decreto. Il riparto per annualità di detto importo è il seguente: 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020.

Le risorse FSC 2014-2020 di cui si prende atto sono imputate alla quota del Fondo destinata a sostenere gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno. Di esse, pertanto, si dovrà tenere conto nel rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al centro-nord.

Roma, 7 agosto 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti l'8 novembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1419

17A07888

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voriconazolo Eurogenerici».

Estratto determina AAM/PPA n. 1091 del 13 novembre 2017

Autorizzazione della variazione: B.II.b.4.d Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi, B.II.b.1 *a)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento secondario, B.II.b.1 *d)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito che richiede un'ispezione iniziale o specifica a un prodotto relativamente al medicinale: VORICONAZOLO EUROGENERICI.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Numero procedura europea: NL/H/2711/001/II/005/G.

È autorizzato il seguente grouping di variazioni: aggiunta di un sito di fabbricazione del prodotto finito (produzione e confezionamento secondario): Mefar İlaç Sanayii A.Ş., Ramazanoglu Mah. Ensar Cad. No: 20, Kurtkoy, Pendik, TR 34906, Istanbul (Turchia) e modifica della dimensione del lotto del prodotto finito, relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura decentrata.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07894
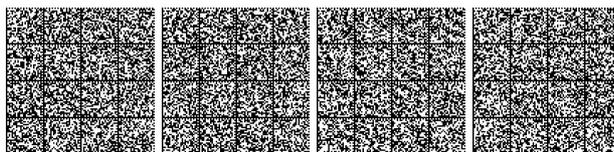
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bendamustina Kabi»

Estratto determina AAM/PPA n. 1089 del 13 novembre 2017

Autorizzazione della variazione: C.I *z)* Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario - Altra variazione, relativamente al medicinale: BENDAMUSTINA KABI.

È autorizzato l'aggiornamento della sezione 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle sezioni 2 e 4 del foglio illustrativo relativamente al medicinale «BENDAMUSTINA KABI», nelle forme e confezioni:

045121011 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 25 mg;

045121023 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini da 25 mg;

045121035 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini da 25 mg;

045121047 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconcini da 25 mg;

045121050 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 100 mg;

045121062 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini da 100 mg.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Oncology PLC, con sede legale e domicilio fiscale in Bordon, Hampshire-Gran Bretagna, Lion Court, Farnham Road, cap GU35 0NF, Gran Bretagna (GB).

Numero procedura europea: AT/H/0587/001/II/001.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07895

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Mibispect», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 1064/2017 del 3 novembre 2017

Medicinale: MIBISPECT.

Confezioni:

040030 013 «1 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 3 flaconcini in vetro;

040030 025 «1 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 6 flaconcini in vetro.

Titolare A.I.C.: National Centre For Nuclear Research.

Procedura decentrata DE/H/1145/001/R/001.

Con scadenza il 9 settembre 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A07896

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per il progetto riguardante la «Revisione alla Variante Progetto Rosignano», inerente il Terminale di rigassificazione GNL di Rosignano Marittimo (LI). Proponente: Edison S.p.A.

Con decreto direttoriale n. DVA-DEC-2017-0000215 del 14 luglio 2017 è stata disposta l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto riguardante la «Revisione alla Variante Progetto Rosignano» inerente il Terminale di rigassificazione GNL di Rosignano Marittimo (Livorno).
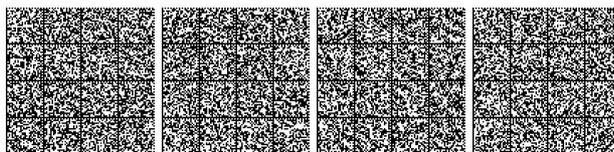
Il decreto direttoriale, disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.va.minambiente.it può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro centoventi giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

17A08046

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per il progetto riguardante la realizzazione di una «Variante metanodotto Castrovillari-Melizzano DN 1200 (48") DP 75 bar». Proponente: Snam Rete Gas.

Con decreto direttoriale n. DVA-DEC-2017-0000194 del 22 giugno 2017 è stata disposta l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto riguardante la realizzazione di una «Variante metanodotto Castrovillari-Melizzano DN 1200 (48") DP 75 bar».

Il decreto direttoriale, disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.va.minambiente.it può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro centoventi giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

17A08047

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per il progetto riguardante la realizzazione di una modifica dell'attuale configurazione produttiva della centrale termoelettrica ROSEN ubicata nel Comune di Rosignano Marittimo (LI). Proponente: società Cogeneration Rosignano S.p.A.

Con decreto direttoriale n. DVA-DEC-2017-0000258 del 14 settembre 2017 è stata disposta l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto riguardante la realizzazione di una modifica dell'attuale configurazione produttiva della centrale termoelettrica Rosen ubicata nel Comune di Rosignano Marittimo (Livorno).

Il decreto direttoriale, disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.va.minambiente.it può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro centoventi giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

17A08048

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-276) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00